



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio Direttivo il 25 maggio 2018

INDICE PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	4
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni	4
1.2 I reati presupposto	4
1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente.....	4
1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	5
1.5 Le sanzioni	6
2. I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO	9
2.1 Linee Guida di Confindustria	9
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	10
3.1 Premessa.....	10
3.2 Adozione del Modello	10
3.3 Elementi fondamentali del Modello.....	12
3.4 Sistema di Governo Societario e Assetto Organizzativo.....	13
3.4.1 Sistema di Governo Societario	13
3.4.2 Assetto Organizzativo	13
3.5 Destinatari del Modello.....	14
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	15
4.1 Identificazione, nomina, composizione, collocazione, durata e cessazione dell'Organismo di Vigilanza	15
4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	16

4.3 Informativa da e verso l’Organismo di Vigilanza	18
4.3.1 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	18
4.3.2 Flussi informativi verso il Consiglio Direttivo.....	19
4.3.3 Flussi informativi tra l’Organismo di Vigilanza del Consorzio e gli Organismi di Vigilanza dei Soci	20
5. IMPLEMENTAZIONE, MODIFICA E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO	21
5.1 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello.....	21
5.2 Implementazione del Modello e attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio	21
5.3 Rapporti tra il Consorzio e i Soci.....	22
6. IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	23
6.1 Principi generali	23
6.2 Violazione del Modello.....	24
6.3 Sanzioni e misure disciplinari	24
6.3.1 Sanzioni nei confronti del personale dipendente non dirigente	24
6.3.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti.....	26
6.3.3 Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo	26
6.3.4 Sanzioni nei confronti dei membri dell’Organismo di Vigilanza	27
6.3.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato del Consorzio.....	27
7.1 Comunicazione	28
7.2 Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni al Consorzio.....	28

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il Decreto, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti, che si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato. Gli enti a cui si applica il Decreto sono tutte le società, le associazioni con o senza personalità giuridica, gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico. Il Decreto non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati).

Gli enti rispondono per l'illecito amministrativo derivante dalla commissione o la tentata commissione di taluni reati e illeciti amministrativi da parte di soggetti ad essi funzionalmente legati, con la conseguente possibilità di essere destinatari di sanzioni pecuniarie e interdittive che possono incidere in maniera significativa sull'esercizio della loro attività.

1.2 I reati presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati (c.d. reati presupposto), individuati dal Decreto, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto (si veda Allegato 1 - Reati Presupposto).

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

L'illecito amministrativo dipendente dal reato presupposto viene imputato all'ente sulla base di un criterio di imputazione sia oggettivo che soggettivo della responsabilità.

Più in particolare, sul piano oggettivo, l'ente risponde ove il reato che costituisce presupposto dell'illecito amministrativo sia stato commesso:

- da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

I soggetti che possono impegnare la responsabilità dell'ente con la propria condotta sono:

- soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione, o direzione dell'ente o di una sua funzione dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche solo di

fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. soggetti in "posizione apicale");

- soggetti sottoposti alla direzione o al controllo da parte dei soggetti apicali (c.d. soggetti subordinati).

In particolare, nella categoria dei soggetti apicali possono essere fatti rientrare, ad esempio, gli imprenditori consorziati e i rappresentanti legali.

Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata appartengono tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

Affinché si configuri la responsabilità dell'ente è, inoltre, necessario che il fatto di reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio del medesimo. Pertanto, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

Più in particolare, il reato si intende commesso nell'interesse dell'ente nel caso in cui, sulla base di una valutazione effettuata *ex ante*, si ritenga che l'autore del reato abbia agito con il proposito di recare all'ente un'utilità di qualsiasi natura, indipendentemente dal suo effettivo conseguimento; il reato è invece commesso a vantaggio dell'ente nel caso in cui, considerando a posteriori gli effetti della condotta dell'agente e dunque indipendentemente dai suoi iniziali propositi, si possa affermare che l'ente abbia tratto un beneficio di qualsiasi natura dalla realizzazione dell'illecito. Per quanto attiene ai reati colposi, il reato si considera commesso a vantaggio dell'ente nel caso in cui la condotta sia stata posta in essere nella prospettiva di far conseguire all'ente un risparmio in termini economici, di risorse o temporali.

I criteri di imputazione di natura soggettiva attengono invece al profilo della colpevolezza dell'ente. Nel caso di commissione di un reato nel suo interesse o vantaggio, l'ente può infatti comunque andare esente da sanzione nel caso in cui si provi che, prima della commissione del fatto, sia stato adottato ed effettivamente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello concretamente verificatosi (di seguito denominato il "Modello").

Anche nel caso del delitto tentato la condotta dà luogo alla responsabilità dell'ente, ancorché sia prevista un'attenuazione di pena, da un terzo alla metà, a favore dello stesso. L'ente risponde inoltre anche nell'ipotesi in cui un proprio soggetto qualificato abbia concorso nella commissione del reato, materialmente e/o moralmente. Si ricorda, che si può concorrere nel reato materialmente commesso da altri anche mediante omissione, allorché il soggetto abbia fornito un contributo causale alla commissione del reato altrui in presenza di un obbligo giuridico di impedire la sua realizzazione

1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Modello, inteso quale complesso di strumenti procedurali, organizzativi e di controllo approntati per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, opera quale esimente della responsabilità dell'ente solo se idoneo rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e se efficacemente attuato.

Ai sensi del Decreto, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio di commissione di specifici reati. Più in particolare, ai sensi dell'art. 6, co. 2 e 3, del Decreto, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto (c.d. “attività sensibili”);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all’efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, da attuarsi tempestivamente qualora:

- siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni;
- intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’ente;
- intervengano modifiche normative.

L’art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

1.5 Le sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato possono essere:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

In caso di condanna dell’ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria la cui entità è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su “quote”. Il numero delle quote dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta per eliminare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare invece l’entità della singola quota, il giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria solo se espressamente previste per il reato per cui si procede¹ e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Tali sanzioni possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede inoltre altre due sanzioni: la confisca, che è sempre disposta con la sentenza di condanna e che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, e la

¹ Il legislatore ha ritenuto applicabili le sanzioni interdittive solo ad alcune fattispecie di reato delle seguenti categorie: reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto); delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto); delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto); falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto); delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto); omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto); ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto); delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto); reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto).

pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza stessa, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Il Decreto prevede altresì l'applicabilità di misure cautelari reali in capo all'ente. In particolare, il Giudice può disporre:

- in forza dell'art. 53 del Decreto, il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 del Decreto medesimo;
- in forza dell'art. 54 del Decreto, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

2. I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

2.1 Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente Modello, il Consorzio Iricav Due (di seguito anche il “Consorzio”) si è ispirato alle Linee Guida di Confindustria (di seguito, le “Linee Guida”) per l’elaborazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01, nell’ultima versione aggiornata a marzo 2014 e dichiarata idonea il 21 luglio 2014 dal Ministero della Giustizia al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, comma 3, del Decreto.

I punti fondamentali enunciati dalle Linee Guida, possono essere così brevemente riassunti:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell’ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi ideato da Confindustria sono:
 - Codice Etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo integrato;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente nell’architettura del sistema che deve rispettare una serie di principi di controllo, fra cui:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Premessa

Il Consorzio opera nel settore delle Infrastrutture di trasporto ed ha assunto il ruolo di General Contractor per la progettazione e la realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Verona - Padova.

Il Consorzio stipula in nome proprio e per conto dei consorziati il contratto o la convenzione per la realizzazione della tratta ferroviaria e conseguentemente assume, sempre in nome proprio e per conto dei consorziati, diritti e obblighi.

Inoltre il Consorzio, predispone e organizza in proprio e per conto dei consorziati, i mezzi necessari per l'esecuzione del contratto o della convenzione.

Ispirato ai principi dello sviluppo sostenibile, il Consorzio ha deciso di puntare sull'innovazione tecnologica e organizzativa e sul patrimonio umano e professionale di cui dispone, per sviluppare soluzioni costruttive e capaci di valorizzare le risorse dei territori.

3.2 Adozione del Modello

L'adozione del Modello da parte del Consorzio, ispirata alle Linee Guida di Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia e in accordo con le previsioni del Decreto, ha comportato lo sviluppo di specifiche analisi per l'individuazione delle aree aziendali a rischio di commissione dei reati in oggetto, che hanno visto il coinvolgimento delle principali funzioni aziendali.

In particolare tali analisi sono state svolte con le seguenti modalità:

- incarico a Società di Consulenza esterna finalizzato a svolgere un'analisi delle attività sensibili propedeutica alla redazione del Modello;
- analisi dell'assetto organizzativo del Consorzio e conseguenti interviste con il management della stessa;
- condivisione con il management delle risultanze emerse nel corso delle interviste effettuate.

L'analisi ha interessato i reati presupposto appartenenti alle categorie indicate di seguito:

- I. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25² del Decreto);
- II. delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-bis del Decreto);
- III. delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto);
- IV. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto);
- V. delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto);

² Art. 25 del Decreto come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione".

- VI. reati societari (articolo 25-ter³ del Decreto);
- VII. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater del Decreto);
- VIII. reati contro l'incolumità fisica, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile (articolo 25-quater.1 del Decreto);
- IX. delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del Decreto);
- X. reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse (articolo 25-sexies del Decreto e, all'interno del TUF, articolo 187-quinquies "Responsabilità dell'ente"⁴);
- XI. reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto);
- XII. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies del Decreto⁵);
- XIII. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies del Decreto);
- XIV. delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies del Decreto);
- XV. reati ambientali (articolo 25-undecies del Decreto⁶);
- XVI. reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies del Decreto);
- XVII. reati transnazionali introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale".

Si ritiene che dei reati previsti fino ad oggi nel Decreto, possano potenzialmente riguardare il Consorzio quelli riportati sub I), II), III), IV), V), VI), VII), IX), XI), XII), XIII), XIV), XV), XVI) e XVII).

Per quanto concerne le altre tipologie di reati, il Consorzio ha adottato un complesso di presidi – organizzativi e procedurali – volto ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali ed astrattamente idoneo ad eliminare o minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti, richiamandosi, anzitutto, ai principi espressi nel vigente Codice Etico, oltre che a quanto dettagliato nelle procedure con specifico riguardo alla prevenzione dei reati indicati nella Parte Speciale del Modello.

³ Art. 25-ter del Decreto come modificato dall'art. 12 della Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

⁴ L'articolo 187-quinquies del TUF disciplina la responsabilità dell'ente in relazione ad alcuni illeciti amministrativi previsti nello stesso Capo del TUF, secondo criteri analoghi a quelli previsti dal Decreto.

⁵ Art. 25-octies del Decreto, come modificato dall'art. 3, comma 5 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

⁶ Art. 25-undecies del Decreto, come modificato dall'art. 1, comma 8 della Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

3.3 Elementi fondamentali del Modello

In coerenza con le indicazioni del Decreto e dell'associazione di categoria Confindustria, il Modello del Consorzio Iricav Due è stato definito tenendo conto delle componenti fondamentali di seguito illustrate:

- mappatura delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi della documentazione vigente e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività “sensibili”, a garantire i principi di controllo di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
- definizione di principi etici volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - improntare a principi di correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - richiedere a tutti i principali fornitori, appaltatori e subappaltatori una condotta in linea con i Principi generali del Codice Etico;
- gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- attribuzione, ai soggetti coinvolti nella formazione e nell'attuazione della volontà sociale, di poteri coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- trasparenza e tracciabilità di ogni operazione significativa nell'ambito delle attività sensibili e la conseguente possibilità di verifica ex post dei comportamenti aziendali;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche “Organismo” o “OdV”) e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- attività di informazione e formazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite conformi ai principi stabiliti nel Modello;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione nonché nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali previsti con relativo aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la previsione, nel sistema disciplinare, di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

3.4 Sistema di Governo Societario e Assetto Organizzativo

3.4.1 Sistema di Governo Societario

Il presente Modello è in linea con le scelte organizzative effettuate dal Consorzio in tema di Corporate Governance. Tale struttura si ispira infatti al principio secondo cui l'adozione di un sistema di regole di governo societario assicura elevati livelli di trasparenza e affidabilità e genera al contempo maggiori standard di efficienza.

La Corporate Governance del Consorzio è così articolata:

- Assemblea dei consorziati, competente a deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto;
- Consiglio Direttivo, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione del Consorzio, con compiti di coordinamento, pianificazione e controllo dei soggetti consorziati;
- Presidente e Vice Presidenti che hanno la rappresentanza negoziale e processuale, attiva e passiva del Consorzio;
- Comitato Tecnico Amministrativo, ha funzione consultiva e le sue determinazioni sono vincolanti per le operazioni di affidamenti, acquisti, subappalti, consulenze, assunzioni di personale e l'esame della bozza del Bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- Società di Revisione: l'attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla vigente normativa, da una Società di Revisione iscritta nell'albo speciale, all'uopo incaricata dall'Assemblea dei consorziati.

Oltre a quanto rappresentato precedentemente in termini di Governance societaria, si rammenta che è presente un Organismo di Vigilanza di carattere plurisoggettivo istituito ai sensi del Decreto.

3.4.2 Assetto Organizzativo

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, riveste, inoltre, fondamentale importanza l'assetto organizzativo del Consorzio.

Il ruolo di ciascuna Funzione è definito nel Mansionario Aziendale in cui sono evidenziati compiti, responsabilità e linee di riporto gerarchiche e funzionali di ogni Funzione, definendone quindi i macro processi di competenza.

La struttura organizzativa del Consorzio è ispirata al principio della separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo ed è illustrata nell'ambito dell'Organigramma Generale.

3.5 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione del Consorzio, nonché a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Il Consorzio è infatti convinto che i soggetti posti in posizione apicale hanno una particolare responsabilità nel rispettare e promuovere l'osservanza delle regole del Modello presso tutti gli esponenti aziendali.

La mancata osservanza del Modello, dei protocolli e delle procedure costituisce illecito disciplinare ai sensi del presente Modello. Il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo al Consorzio, operano su mandato o per conto dello stesso o sono comunque legati al Consorzio da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati. A tal fine, nei contratti o nei rapporti in essere con i suddetti soggetti, è espressamente previsto il riferimento al Codice Etico e al Modello.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione, nomina, composizione, collocazione, durata e cessazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto, individua un ulteriore requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

I **requisiti** che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- **onorabilità:** i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono individuati tra soggetti dotati dei requisiti soggettivi di onorabilità. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa dall'Organismo di Vigilanza:
 - Il decreto che dispone il giudizio ovvero il decreto che dispone il giudizio immediato in relazione ad uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese
- **autonomia ed indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e non essere posto alle dipendenze di nessuna funzione aziendale;
- **professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali:** a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- **continuità di azione:** tale requisito impone il costante monitoraggio dell'adeguatezza e dell'attuazione del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Stanti i predetti requisiti dell'Organismo di Vigilanza, i suoi componenti devono essere scelti tra soggetti esperti e qualificati (professionalità), la maggioranza dei quali non deve essere legata al Consorzio da rapporti commerciali o di parentela con Soci o amministratori idonei a ridurne l'autonomia di giudizio (autonomia), e non devono avere vincoli di dipendenza, subordinazione, ovvero rivestire cariche operative all'interno dello stesso (indipendenza), pena la decadenza automatica dall'incarico. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale. In tale ipotesi essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.

L'Organismo di Vigilanza ha una struttura collegiale ed è composto da tre componenti.

I componenti dell'Organismo sono nominati dal Consiglio Direttivo che elegge, tra di loro, il Presidente e ne stabilisce il compenso annuale, su proposta del Direttore del Consorzio.

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, l'Organismo di Vigilanza rimane in carica per un triennio e comunque fino alla nomina del nuovo Organismo, indipendentemente dalla scadenza o eventuale scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, il Consiglio Direttivo valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, sulla base dell'informativa del Direttore del Consorzio, apportando - ove necessario - le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie.

La cessazione di uno o più componenti dell'Organismo può avvenire sulla base di delibera del Consiglio Direttivo: per scadenza del mandato; per dimissioni; per revoca per giusta causa (da intendersi quale grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico); per decadenza, a seguito della perdita dei requisiti; per la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive dell'Organismo, senza giustificato motivo.

In caso di:

- dimissioni;
- giusta causa di revoca

È fatto obbligo al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ovvero al componente più anziano, di darne tempestiva comunicazione al Direttore del Consorzio, il quale si attiverà senza indugio affinché, in relazione alla specifica circostanza, intervenga il Consiglio Direttivo per le successive azioni ed in particolare per la tempestiva sostituzione del componente dell'Organismo di Vigilanza cessato.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza adotta un Regolamento finalizzato a definire le proprie regole di funzionamento.

In base al D. Lgs. 231/01, all'Organismo di Vigilanza sono attribuite le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- effettuare approfondimenti sulle segnalazioni di violazione del Modello e/o del Codice Etico di concerto con l'Ethic Officer;
- valutazione dell'adeguatezza e dell'idoneità del Modello in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, al fine evitare i rischi di commissione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello in occasione di eventuali mutamenti organizzativi e della Legge in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato – come già ricordato – dall'organo amministrativo.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

Per un **efficace svolgimento** delle predette funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di:

- un proprio budget di spesa ad uso esclusivo, anche in considerazione della crescente complessità delle aree di interesse e dell'effetto delle novità normative rientranti nel corpus del Decreto, che richiedono l'apporto di risorse o competenze specialistiche. L'entità del budget di spesa è oggetto di proposta da parte dell'Organismo di Vigilanza e di approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L'Organismo delibera in autonomia ed indipendenza le spese da effettuarsi, rimandando a chi è dotato dei poteri di firma nel Consorzio per sottoscrivere i relativi impegni;
- determinati poteri e prerogative, quali:
 - effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
 - raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
 - chiedere informazioni ai responsabili delle singole Funzioni aziendali e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;
 - condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello anche avvalendosi della documentazione organizzativa interna o predisponendo materiale formativo contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti.

A tal fine l'Organismo avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare la propria attività;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre che i responsabili delle Funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- effettuare verifiche programmate e/o a sorpresa.

Nelle modalità previste dagli accordi parasociali tra i soci o dalle convenzioni di servizio tra il Consorzio e uno o più Soci, l'OdV nell'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi del supporto operativo delle compenti funzioni di audit e compliance dei Soci.

L'Organismo si riunisce di norma ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal suo Presidente e può essere chiamato a riferire dal Direttore del Consorzio.

4.3 Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza e segnalazioni di illeciti

4.3.1 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del presente Modello. A tal fine sono anche istituiti specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso, di cui almeno uno con modalità che garantiscano l'anonimato del segnalante.

Tutti i dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti con il Consorzio, sono tenuti ad informare tempestivamente ed anche in forma anonima l'Organismo di Vigilanza e l'Ethic Officer - attraverso apposita segnalazione inviata all'indirizzo (odv@iricavdue.it) - in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e dei suoi Principi generali, nonché in ordine alla eventuale inidoneità o inefficacia del Modello e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione, ne valuta la rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001; ove la segnalazione riguardi un comportamento che configuri una violazione del Codice Etico ma non del Modello Organizzativo, l'Organismo riserva le attività di accertamento all'Ethic Officer. In caso di segnalazione rilevante ai fini 231, l'OdV comunica la violazione alle funzioni competenti ad effettuare le attività di accertamento, contestazione delle infrazioni al Modello e applicazione di sanzioni.

L'Organismo di Vigilanza e l'Ethic Officer agiscono in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti del Consorzio.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono inviate tempestivamente informazioni relative a:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dalle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto.

Gli esponenti aziendali trasmettono periodicamente, secondo quanto previsto dalle procedure e policy vigenti, flussi informativi all'OdV relativamente ai seguenti aspetti:

- omaggi e/o liberalità e/o sponsorizzazioni erogate;
- contenziosi in essere;
- verifiche ispettive ricevute;
- rapporti con terze parti rilevanti:
 - operazioni con parti correlate;

- Pubblica Amministrazione;
- partner commerciali, industriali e finanziari.

I Responsabili di Processo e/o degli enti aziendali / unità organizzative, in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative devono comunicare all'OdV tramite nota scritta:

- l'emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;
- gli avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle attività sensibili;
- il sistema delle deleghe e procure aziendali e ogni suo aggiornamento;
- gli elementi principali delle operazioni di natura straordinaria avviate e concluse;
- la stipula o il rinnovo dei contratti di prestazione e di servizi tra consorziati;
- gravi incidenti nei luoghi di lavoro (decesso, lesioni gravi o gravissime di un lavoratore; qualunque disastro ambientale il cui risanamento richieda più di un anno e comporti un serio impatto sulla catena alimentare, vita terrestre e acquatica).;
- i rapporti predisposti dalle Funzioni/Organi di Controllo (compresa la Società di Revisione) nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello e del Codice Etico;
- i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di una sanzione per violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione; le verifiche/indagini avviate da Enti Pubblici;
- eventuali disallineamenti riscontrati nell'attuazione dei protocolli previsti dalle Parti Speciali del Modello e/o dalle procedure aziendali;

La società emette una policy interna per disciplinare i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza che individua responsabilità interne, modalità operative e frequenza delle comunicazioni (informativa ad hoc, informativa periodica).

4.3.2 Flussi informativi verso il Consiglio Direttivo

L'OdV predispone annualmente il Piano di Vigilanza che riporta la descrizione delle attività programmate dall'OdV per l'anno successivo a quello in corso, unitamente al correlato budget di spesa, da sottoporre al Consiglio Direttivo.

L'Organismo di Vigilanza predispone annualmente una relazione di sintesi che ha come destinatario il Consiglio Direttivo per il tramite del Direttore. La relazione annuale in coerenza con il piano delle attività approvato ad inizio di ogni esercizio, ha per oggetto indicativamente:

- la sintesi delle attività svolte nel semestre dall'OdV;

- una descrizione delle eventuali nuove attività sensibili individuate;
- una sintesi delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate.
- una informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dal Consorzio, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e sull'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo, di significative modificazioni dell'assetto interno del Consorzio, delle modalità di svolgimento delle attività di impresa che richiedono un aggiornamento del Modello;
- la segnalazione dell'eventuale conflitto di interesse, anche potenziale;
- il rendiconto delle spese sostenute.

Semestralmente l'OdV rendiconta al Consiglio Direttivo fornendo l'aggiornamento circa l'avanzamento del programma delle attività.

Inoltre, l'OdV dovrà riferire senza indugio al Consiglio Direttivo in caso di eventuali criticità rilevate.

4.3.3 Flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza del Consorzio e gli Organismi di Vigilanza dei Soci

L'OdV del Consorzio fornisce l'informativa ai rappresentanti dei soci per il tramite del Consiglio Direttivo, cui riporta e a cui rendiconta periodicamente sull'attività svolta. È cura dei rappresentanti dei Soci trasferire informazioni e notizie rilevanti su problematiche inerenti la conformità del Consorzio ai Soci.

Di norma, le funzioni di audit e di compliance dei Soci possono svolgere e richiedere di svolgere verifiche sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi del Consorzio e quindi anche della prevenzione dei rischi reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, rapportandosi direttamente ai rispettivi organi di controllo e vigilanza.

5. IMPLEMENTAZIONE, MODIFICA E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

5.1 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Consiglio Direttivo ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello.

L'OdV, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) e all'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, formula al Consiglio Direttivo proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello e ha il dovere di segnalare tempestivamente e in forma scritta, al Consiglio Direttivo fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio Direttivo, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'OdV, quando siano intervenute:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modifiche dell'assetto interno del Consorzio e/o delle modalità di svolgimento delle attività dello stesso;
- modifiche normative.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello devono sempre essere preventivamente comunicati all'OdV.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello, sono modificate a cura delle Funzioni aziendali competenti. Le Funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'OdV è tempestivamente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.

5.2 Implementazione del Modello e attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio

Il Direttore del Consorzio provvede all'attuazione del Modello, mediante la valutazione e l'approvazione delle azioni necessarie all'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso.

Per l'individuazione di tali azioni, il Direttore del Consorzio si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza, come meglio precisato al capitolo 4.

Il Direttore del Consorzio deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze che si vengono di volta in volta a profilare.

L'efficace e concreta attuazione del Modello adottato con delibera del Consiglio Direttivo è garantita:

- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole Funzioni aziendali nelle aree a rischio, secondo le procedure di seguito descritte;
- dai responsabili di Funzione nello svolgimento delle attività operative caratteristiche del business.

5.3 Rapporti tra il Consorzio e i Soci

Le prestazioni di servizi svolte dai Soci a favore del Consorzio, che possono interessare le attività sensibili di cui al Decreto devono essere disciplinate da un contratto scritto di cui copia è inviata all'Organismo di Vigilanza.

I contratti di prestazione di servizi, di cui al punto precedente, devono prevedere:

- l'obbligo, da parte del Consorzio, di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni fornite ai fini dello svolgimento delle prestazioni richieste;
- l'identificazione dei servizi da erogare;
- l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali ciascuna delle parti si obbliga a non porre in essere condotte in contrasto con le norme di legge e in particolare con il decreto e con le previsioni del Codice Etico.

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Principi generali

Il sistema sanzionatorio di seguito descritto è un sistema autonomo di misure, finalizzato a presidiare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello: lo scopo è quello di rafforzare nel personale aziendale ed in chiunque collabori a qualsiasi titolo con il Consorzio, la consapevolezza che lo stesso persegue qualsiasi violazione delle regole stabilite. L'applicazione delle sanzioni stabilite dal Modello non sostituisce né presuppone l'irrogazione di ulteriori eventuali sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto. Tuttavia, qualora la violazione commessa configuri anche un'ipotesi di reato oggetto di contestazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e il Consorzio non sia in grado con gli strumenti di accertamento a sua disposizione di pervenire ad una chiara ricostruzione dei fatti, quest'ultima potrà attendere l'esito degli accertamenti giudiziari per adottare un provvedimento disciplinare.

Il rispetto delle disposizioni presenti nel Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i dirigenti, a progetto, part-time, ecc., nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione.

L'OdV svolge una funzione consultiva nel corso dell'intero svolgimento del procedimento disciplinare. L'OdV può promuovere l'avvio di un procedimento disciplinare.

In particolare, l'OdV, acquisita la notizia di una violazione o di una presunta violazione del Modello, si attiva immediatamente per dar corso ai necessari accertamenti, assicurandosi che sia garantita la riservatezza del soggetto nei cui confronti si procede.

Se viene accertata la violazione da parte di un dipendente del Consorzio (intendendo ogni soggetto legato allo stesso da un rapporto di lavoro subordinato), l'OdV informa immediatamente il titolare del potere disciplinare e il Direttore del Consorzio.

Se la violazione riguarda un dirigente del Consorzio, l'OdV deve darne comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare e al Direttore del Consorzio, anche al Consiglio Direttivo, mediante relazione scritta.

Se la violazione riguarda un membro del Consiglio Direttivo, l'OdV deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo, se non direttamente coinvolto, mediante relazione scritta.

Qualora si verifichi una violazione da parte dei collaboratori o dei soggetti esterni che operano su mandato del Consorzio, l'OdV informa con relazione scritta il Presidente e il Direttore del Consorzio, il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo e il Responsabile della Funzione alla quale il contratto o rapporto si riferiscono.

Gli Organi o le Funzioni titolari del potere disciplinare avviano i procedimenti di loro competenza al fine di definire le eventuali contestazioni e l'applicazione delle sanzioni previste.

Le sanzioni per le violazioni del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni del Consorzio.

6.2 Violazione del Modello

Costituiscono infrazioni tutte le violazioni, realizzate anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle prescrizioni del presente Modello e delle relative procedure di attuazione.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni comportamenti che costituiscono infrazione:

- l'omessa redazione o la redazione incompleta o non veritiera di documentazione prevista dal presente Modello e dalle relative procedure di attuazione;
- l'agevolazione della redazione, da altri effettuata in modo incompleto e non veritiero, di documentazione prevista dal presente Modello e dalle relative procedure di attuazione;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, ad esempio attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prodotta, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- l'omessa comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte;
- la violazione o l'elusione degli obblighi di vigilanza da parte dei soggetti apicali nei confronti dell'operato dei propri sottoposti;
- la violazione degli obblighi in materia di partecipazione ai programmi di formazione, di cui al paragrafo 7.2 - "*Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni al Consorzio*";
- la messa in atto nonché l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino una privazione o riduzione di tutela del segnalante;
- la trasmissione, effettuata con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate da parte dei Destinatari del Modello.

6.3 Sanzioni e misure disciplinari

6.3.1 Sanzioni nei confronti del personale dipendente non dirigente

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente di un Consorzio deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2104 e 2106 c.c. e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito, "CCNL") in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto tutti i comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle previsioni del Modello e delle sue procedure di attuazione costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro con conseguente possibilità di instaurazione di un procedimento disciplinare e relativa applicazione delle sanzioni.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro sono applicabili - nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) - i provvedimenti previsti dagli artt. 99 e 100 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

In merito a quanto previsto dal presente paragrafo, i rapporti di lavoro con i dipendenti che prestano la propria attività all'estero, anche a seguito di distacco, sono regolati, nell'ambito degli Stati membri dell'UE, dalle norme della Convenzione sulla Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980. Per i contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009, si segue il Regolamento CE n. 593/08 sulla Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, nonché, al di fuori di tale ambito, le disposizioni locali in vigore.

Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, il tipo e l'entità delle sanzioni irrogabili saranno determinati in base ai seguenti criteri:

- gravità delle violazioni commesse;
- mansioni e posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti;
- volontarietà della condotta o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla Legge e dal CCNL;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Sulla base dei principi e criteri sopra indicati:

- i provvedimenti di rimprovero verbale, di rimprovero scritto, di multa e di sospensione dal lavoro e della retribuzione troveranno applicazione qualora il dipendente violi le disposizioni previste dal Modello o comunque tenga, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera g), comma 2, dell'art. 99 CCNL, e/o la violazione dell'art. 2104 c.c.. In particolare, troverà normalmente applicazione il provvedimento della multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione. In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra tali da non concretizzare gli estremi del licenziamento, si può procedere all'applicazione della sospensione dal lavoro e della retribuzione fino a tre giorni, mentre nei casi di minore gravità si può procedere al rimprovero verbale o scritto;
- il provvedimento di licenziamento con preavviso (per giustificato motivo) troverà applicazione allorché il lavoratore adotti, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, tale da configurare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o condotta gravemente pregiudizievole per l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa (art. 100, n. 2, CCNL), come ad esempio:
 - qualsiasi comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato previsto dal Decreto;
 - qualsiasi comportamento volto a dissimulare la commissione di un reato previsto dal Decreto;
 - qualsiasi comportamento che contravvenga deliberatamente alle specifiche misure previste dal Modello e dalle relative procedure attuative a presidio della sicurezza e salute dei lavoratori;
- il provvedimento di licenziamento senza preavviso (per giusta causa) sarà applicato in presenza di una condotta consistente nella grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle

procedure contenute nel Modello, in quanto comportamento tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro (art. 100, n. 3, CCNL).

L'accertamento della violazione del Modello si basa su un processo strutturato di identificazione della possibile violazione, istruttoria, contestazione, valutazione dell'eventuale sanzione appropriata. La sanzione da irrogare al dipendente è stabilita dal Direttore del Consorzio d'intesa con la funzione titolare del potere disciplinare.

6.3.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del dirigente oltre a riflettersi all'interno del Consorzio, costituendo modello ed esempio per tutti coloro che vi operano, si ripercuote anche sull'immagine esterna del medesimo. Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti del Consorzio delle prescrizioni del Modello e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Nei confronti dei dirigenti che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, la Funzione titolare del potere disciplinare avvia i procedimenti di competenza per effettuare le relative contestazioni e applicare le misure sanzionatorie più idonee, in conformità con quanto previsto dal CCNL dirigenti e, ove necessario, con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300.

Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo (ad esempio, il richiamo in forma scritta, la previsione di meccanismi di sospensione temporanea o, per le violazioni più gravi, decadenza/revoca dalla carica eventualmente ricoperta).

L'accertamento della violazione del Modello si basa su un processo strutturato di identificazione della possibile violazione, istruttoria, contestazione, valutazione dell'eventuale sanzione appropriata. La sanzione da irrogare al dirigente è stabilita dal Direttore del Consorzio d'intesa con la funzione titolare del potere disciplinare.

6.3.3 Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo

Il Consorzio valuta con estremo rigore ogni violazione del presente Modello realizzata da coloro che rivestono i ruoli di vertice in seno al Consorzio e che, per tale ragione, sono maggiormente in grado di orientare l'etica aziendale e l'operato di chi opera nel Consorzio ai valori di correttezza, legalità e trasparenza.

Nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio Direttivo, può applicare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo, ogni idoneo provvedimento consentito dalla Legge, fra cui le seguenti sanzioni:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;

- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Nei casi più gravi, e comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia del Consorzio nei confronti del responsabile, il Consiglio Direttivo, può convocare l'Assemblea dei consorziati, proponendo la revoca dalla carica.

Qualora si verifichi una violazione da parte di questi soggetti, il Presidente del Consiglio Direttivo segnala immediatamente all'OdV eventuali violazioni del Modello; accertata la violazione del Modello, la sanzione da irrogare al membro dello stesso è stabilita dal Consiglio Direttivo, sentito l'Organismo di Vigilanza.

6.3.4 Sanzioni nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, deve esserne data, da parte del Presidente, tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo che dovrà valutare la tipologia di sanzione da irrogare.

6.3.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato del Consorzio

Per quanto concerne i collaboratori o i soggetti esterni che operano su mandato del Consorzio, sono state definite specifiche clausole di salvaguardia in caso di violazioni, da parte degli stessi collaboratori / soggetti esterni, del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure attuative. Tali clausole potranno prevedere la risoluzione del rapporto, per le violazioni di maggiore gravità, e comunque quando le stesse siano tali da ledere la fiducia del Consorzio nei confronti del soggetto responsabile della violazione. Qualora si verifichi una violazione da parte di questi soggetti, l'OdV informa con relazione scritta il Presidente, nonché il Direttore del Consorzio e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono. Nei confronti dei responsabili appartenenti a questa categoria si applicano le misure predeterminate ai sensi del presente capitolo.

7. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

7.1 Comunicazione

Il Consorzio garantisce nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti i soggetti con funzione di gestione, amministrazione, direzione e controllo una corretta conoscenza e divulgazione del Modello.

Il Modello è comunicato a tutto il personale del Consorzio ed a tutti i membri degli Organi dello stesso a cura del Direttore Amministrazione Finanza, attraverso i mezzi divulgativi ritenuti più opportuni, ivi comprese note informative interne o accesso alla intranet aziendale.

Sono stabilite, sentito l'OdV, modalità idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale del Consorzio.

Per i soggetti esterni al Consorzio destinatari del Modello, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.5 - "*Destinatari del Modello*", sono previste apposite forme di comunicazione del Modello.

7.2 Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni al Consorzio

Il Consorzio si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Modello da parte dei dipendenti e dei membri degli Organi dello stesso.

L'attività di formazione erogata al personale, sulla base del piano delle attività approvato ogni anno dall'Organismo di Vigilanza, può essere:

- **generale**, in relazione all'apparato normativo, organizzativo, operativo scaturente dal D. Lgs. 231/01 (Codice Etico, Modello, Protocolli, etc.);
- **relativa a specifiche aree di rischio**, associate ai singoli reati del D. Lgs. 231/01;
- **relativa alle novità normative**, che comportano l'introduzione nel corpus del D. Lgs. 231/01 di nuovi rischi reato;
- **relativa ad argomenti specifici**, richiesti dagli Organi del Consorzio e/o dalle Funzioni aziendali.

La partecipazione ai programmi di formazione di cui al presente punto ha carattere di obbligatorietà e può essere oggetto di specifica sanzione nel caso di mancata partecipazione senza giusta causa.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

PARTE SPECIALE

Approvato dal Consiglio Direttivo il 25 maggio 2018

INDICE PARTE SPECIALE

1. PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO.....	31
2. MATRICE AREE A RISCHIO.....	32
3 FORMALIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI EX ART. 6, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO.....	40

1. PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO

Il sistema di controllo - implementato dal Consorzio sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, dall'elaborazione giurisprudenziale, nonché dalle "best practice" nazionali ed internazionali - è caratterizzato dai seguenti Principi generali di controllo che costituiscono riferimento per la predisposizione dei protocolli specifici illustrati nella presente Parte Speciale, al paragrafo sub 3.

Di seguito, si riportano i Principi generali di controllo:

- **esistenza di procedure formalizzate:** lo svolgimento delle attività sensibili è disciplinato da disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative;
- **tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici:** ogni operazione relativa all'area a rischio deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex-post, anche tramite appositi supporti documentali (da archiviare in modo adeguato e per un periodo di tempo di almeno 5 anni) e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
- **segregazione dei compiti:** le attività di chi autorizza, chi esegue e chi controlla ogni operazione relativa alle aree a rischio, devono essere segregate e indipendenti;
- **esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate:** nell'ambito delle disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate, i poteri autorizzativi e di firma devono: a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; b) essere definiti e conosciuti all'interno del Consorzio; c) essere preferibilmente esercitati in forma congiunta e comunque circoscritti a limiti di valore definiti.

2. MATRICE AREE A RISCHIO

In coerenza con quanto previsto dall'art. 6, co. 2, lett. a) del Decreto, il Consorzio ha effettuato una ricognizione delle aree potenzialmente a rischio e, nell'ambito di queste, ha provveduto ad identificare le attività nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto. Ai fini di tale valutazione, si sono presi in considerazione i reati commessi anche nella forma tentata, ovvero a titolo di concorso di persone nel reato, nonché nella forma associativa ai sensi dell'art. 416 c.p. ovvero nella forma transnazionale.

I reati che potenzialmente possono riguardare il Consorzio, richiamati nel paragrafo 3.2 "Adozione del Modello" della Parte Generale e declinati in maniera estesa nell'Allegato 1, possono essere riepilogati come di seguito illustrato:

- A. potenziali reati associabili ex artt. 24 e 25 (*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*) D. Lgs. 231/01;
- B. potenziali reati associabili ex art. 25-ter (*Reati societari*) D. Lgs. 231/01;
- C. potenziali reati associabili ex artt. 25-ter lett. s bis (*Corruzione tra privati*) D. Lgs. 231/01;
- D. potenziali reati associabili ex art. 25-octies (*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*) D. Lgs. 231/01;
- E. potenziali reati associabili ex art. 25-septies (*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*) D. Lgs. 231/01;
- F. potenziali reati associabili ex artt. 24-bis e 25-novies (*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore*) D. Lgs. 231/01;
- G. potenziali reati associabili ex artt. 24-ter, 25-quater e 25-decies D. Lgs. 231/01 (*Delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*);
- H. potenziali reati associabili ex art. 25-undecies (*Reati ambientali*) D. Lgs. 231/01;
- I. potenziali reati associabili ex art. 25-duodecies (*Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*) D. Lgs. 231/01;
- J. potenziali reati associabili ex artt. 25-bis e 25-bis 1 (*Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio*) D. Lgs. 231/01;
- K. potenziali reati associabili ex art. 25-quinquies (*Delitti contro la personalità individuale*) D. Lgs. 231/01.

Le aree rispetto alle quali si prospetta il rischio di commissione dei reati sopra-elencati sono le seguenti:

- *Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione anche al fine dell'ottenimento di autorizzazioni/licenze e certificazioni/pubblicizzazione del progetto e notifica degli atti;*
- *Gestione dei rapporti con RFI/Italferr nella fase di progettazione definitiva e in quella successiva di progettazione esecutiva e costruzione dell'opera;*
- *Gestione degli approvvigionamenti di forniture, asset;*
- *Gestione degli affidamenti e subaffidamenti;*
- *Gestione delle consulenze e prestazioni professionali;*
- *Gestione omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza;*
- *Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione aziendale;*
- *Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, nomina di legali e coordinamento delle attività;*
- *Gestione dei rapporti con i soci;*
- *Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;*
- *Gestione della finanza e della tesoreria;*
- *Gestione della contabilità generale e predisposizione e approvazione del Bilancio;*
- *Gestione degli atti societari;*
- *Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione;*
- *Gestione delle attività di Information Communication and Technology (ICT);*
- *Gestione Salute e Sicurezza;*
- *Gestione ambientale.*

Nella tabella sottostante è riportato il raccordo tra i reati, le aree a rischio e le attività sensibili individuate nel corso dello svolgimento delle attività, con l'indicazione del corrispondente paragrafo in cui, al capitolo 3, vengono descritti i relativi protocolli adottati ai sensi dell'Art. 6 comma 2 lett. b) del Decreto.

<i>Reati potenzialmente associabili</i>		<i>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	<i>Reati Societari</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	<i>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autorizzelaggo</i>	<i>Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro</i>	<i>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	<i>Delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</i>	<i>Reati Ambientali</i>	<i>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	<i>Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio</i>	<i>Delitti contro la Personalità Individuale</i>
<i>Parti Speciali di riferimento</i>		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>Aree a rischio</i>	<i>Attività sensibili</i>	<i>Protocolli di controllo specifici</i>										
<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche al fine dell'ottenimento di autorizzazioni/licenze e certificazioni/pubblicizzazione del progetto e notifica degli atti 	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione Predisposizione, approvazione e invio della documentazione relativa all'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni/licenze e certificazioni 	A.1										
Gestione dei rapporti con RFI/Italferr nella fase di progettazione definitiva e in quella successiva di progettazione esecutiva e costruzione dell'opera	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dell'accordo con il Committente per l'affidamento delle attività di progettazione Esecuzione adempimenti nei confronti del Committente 	A.2		C.1				G.1				
<ul style="list-style-type: none"> Gestione degli approvvigionamenti di forniture, asset 	<ul style="list-style-type: none"> Qualifica dei fornitori Creazione della Richiesta di Acquisto Gestione delle Richieste di Offerta Stipula OdA/Contratto Ricezione della merce 	A.3		C.2	D.1			G.2			J.1	

<i>Reati potenzialmente associabili</i>		<i>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	<i>Reati Societari</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	<i>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	<i>Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro</i>	<i>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	<i>Delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</i>	<i>Reati Ambientali</i>	<i>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	<i>Delitti in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio</i>	<i>Delitti contro la Personalità Individuale</i>
<i>Parti Speciali di riferimento</i>		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>Aree a rischio</i>	<i>Attività sensibili</i>	<i>Protocolli di controllo specifici</i>										
• Gestione degli affidamenti e subaffidamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione del subaffidatario • Stipula/rinnovo / integrazione del Contratto • Gestione operativa del subaffidamento 	A.4		C.3	D.2			G.3		I.1		K.1
Gestione delle consulenze e prestazioni professionali	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione del Consulente • Conferimento formale dell'incarico • Attività di monitoraggio delle prestazioni rese dal consulente 	A.5		C.4	D.3			G.4		I.2		K.2
• Gestione omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione degli omaggi • Gestione delle liberalità/sponsorizzazioni • Gestione delle spese di rappresentanza 	A.6		C.5	D.4			G.5				
• Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione aziendale	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione e assunzione del personale • Valutazione del personale • Formazione del personale • Gestione amministrativa del personale 	A.7		C.6				G.6		I.3		

<i>Reati potenzialmente associabili</i>		<i>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	<i>Reati Societari</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	<i>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autorizzelaggo</i>	<i>Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro</i>	<i>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	<i>Delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</i>	<i>Reati Ambientali</i>	<i>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	<i>Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio</i>	<i>Delitti contro la Personalità Individuale</i>
<i>Parti Speciali di riferimento</i>		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>Aree a rischio</i>	<i>Attività sensibili</i>	<i>Protocolli di controllo specifici</i>										
• Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, nomina di legali e coordinamento delle attività	• Attivazione del contenzioso • Gestione operativa del contenzioso • Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari	A.8		C.7				G.7				
• Gestione dei rapporti con i soci	• Gestione dei rapporti con i soci del Consorzio	A.9	B.1	C.8	D.5							
• Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria	• Gestione del processo di determinazione delle imposte • Tenuta dei registri fiscali • Predisposizione, approvazione e invio dei modelli dichiarativi/di versamento • Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria	A.10			D.8							

<i>Reati potenzialmente associabili</i>		<i>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	<i>Reati Societari</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	<i>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autorizzelaggto</i>	<i>Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro</i>	<i>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	<i>Delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</i>	<i>Reati Ambientali</i>	<i>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	<i>Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio</i>	<i>Delitti contro la Personalità Individuale</i>
<i>Parti Speciali di riferimento</i>		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>Aree a rischio</i>	<i>Attività sensibili</i>	<i>Protocolli di controllo specifici</i>										
• Gestione della finanza e della tesoreria	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei conti correnti • Gestione dei flussi in uscita (pagamenti) • Gestione dei flussi in entrata (incassi) e recupero crediti • Gestione della cassa • Gestione amministrativa dei Contratti di garanzia/fidejussione/assicurazione 	A.11	B.2	C.9	D.7			G.8				
• Gestione della contabilità generale e predisposizione e approvazione del Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della contabilità • Valutazione e stima delle poste in bilancio • Predisposizione del bilancio di esercizio • Predisposizione delle relazioni finanziarie intermedie • Gestione dei rapporti con la Società di Revisione 		B.3		D.8							
• Gestione degli atti societari	• Gestione degli atti dell'Assemblea dei Consorziati, del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Amministrativo		B.4	C.11								

<i>Reati potenzialmente associabili</i>		<i>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	<i>Reati Societari</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	<i>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	<i>Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro</i>	<i>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	<i>Delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</i>	<i>Reati Ambientali</i>	<i>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	<i>Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio</i>	<i>Delitti contro la Personalità Individuale</i>
<i>Parti Speciali di riferimento</i>		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>Aree a rischio</i>	<i>Attività sensibili</i>	<i>Protocolli di controllo specifici</i>										
<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle verifiche ispettive da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione (es INAIL, ASL, Agenzia delle Entrate, ecc.) Verbalizzazione e acquisizione dei rilievi effettuati da parte dei funzionari 	A.13										
<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle attività di Information Communication and Technology (ITC) 	<ul style="list-style-type: none"> Gestione degli hardware aziendali Gestione dei software aziendali Gestione e presidio dei sistemi informativi Utilizzo di banche dati Gestione dei servizi di installazione, manutenzione, sviluppo, connessione o di altra natura relativi a hardware, software e reti e relative componenti tecniche connesse con il sistema Gestione di software di Soggetti Pubblici o forniti da terzi per conto di Soggetti Pubblici e collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a 						F.1					

<i>Reati potenzialmente associabili</i>		<i>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	<i>Reati Societari</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	<i>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	<i>Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro</i>	<i>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	<i>Delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</i>	<i>Reati Ambientali</i>	<i>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	<i>Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio</i>	<i>Delitti contro la Personalità Individuale</i>
<i>Parti Speciali di riferimento</i>		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>Aree a rischio</i>	<i>Attività sensibili</i>	<i>Protocolli di controllo specifici</i>										
	Soggetti Pubblici • Protezione degli hardware, software, banche dati, server, siti internet e sistemi informativi • Utilizzo della postazione di lavoro • Gestione degli aspetti inerenti alla sicurezza fisica • Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione • Gestione di documentazione con valore probatorio											
• Gestione Salute e Sicurezza	• Pianificazione • Attuazione e funzionamento • Controllo e azioni correttive • Riesame della Direzione					E.1						
• Gestione Ambientale	• Gestione sistematica degli aspetti ambientali • Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/rec								H.1			

<i>Reati potenzialmente associabili</i>		<i>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	<i>Reati Societari</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	<i>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autorizzelaggio</i>	<i>Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro</i>	<i>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	<i>Delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</i>	<i>Reati Ambientali</i>	<i>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	<i>Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio</i>	<i>Delitti contro la Personalità Individuale</i>
<i>Parti Speciali di riferimento</i>		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>Aree a rischio</i>	<i>Attività sensibili</i>	<i>Protocolli di controllo specifici</i>										
	upero • Gestione di asset contenenti/potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono											

3 FORMALIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI EX ART. 6, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO

In relazione a quanto prescritto dal Decreto, art. 6, comma 2, lett. b), sono stati definiti “*degli specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire*”.

A. Protocolli adottati per reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ex artt. 24 e 25 del Decreto)

Nelle aree a rischio individuate in relazione a tali fattispecie di reato, oltre ai Principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico, il Consorzio ha implementato le procedure esistenti al fine di prevenire o ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati ex artt. 24 e 25 del Decreto.

Per ciascuna area a rischio si ritengono applicabili, oltre ai Principi di controllo generali (così come definiti nel capitolo 1 “Principi di controllo nelle potenziali aree a rischio” della Parte Speciale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

A.1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche al fine dell'ottenimento di autorizzazioni/licenze e certificazioni/pubblicizzazione del progetto e notifica degli atti

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- predisposizione, approvazione e invio della documentazione relativa all'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni/licenze e certificazioni.

Il Consorzio ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

- formale elaborazione della documentazione richiesta dall'ente competente;
- esecuzione di verifiche circa la correttezza, veridicità, accuratezza e aggiornamento della documentazione predisposta per l'invio all'ente competente;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, della documentazione predisposta per l'invio all'ente competente;
- divieto di esercitare ogni tipo di pressione o comunque di influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione in merito al rilascio ed alla gestione di licenze, autorizzazioni, certificazioni;
- rispetto dei limiti previsti dalle autorizzazioni, licenze, certificazioni nello svolgimento delle attività da esse regolate, con formalizzazione per iscritto e gestione da parte delle funzioni competenti di eventuali criticità o difficoltà, nel rispetto della legge, delle altre norme vigenti in materia e delle procedure aziendali;
- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità dei flussi informativi connessi alla presentazione della documentazione richiesta all'ente competente;
- formale identificazione dei soggetti deputati a rappresentare il Consorzio nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- formalizzazione dei rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in apposita documentazione.

A.2. Gestione dei rapporti con RFI/Italferr nella fase di progettazione definitiva e in quella successiva di progettazione esecutiva e costruzione dell'opera

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione dell'accordo con il Committente per l'affidamento delle attività di progettazione;
- esecuzione adempimenti nei confronti del Committente.

Il Consorzio ha adottato i seguenti principi specifici di controllo:

- nomina formale del soggetto designato per la gestione del Contratto;

- formale definizione dell'organigramma designato per la gestione del Contratto;
- formale definizione di un modello di controllo tecnico-economico di progetto;
- esecuzione di verifiche sulle attività di pianificazione e programmazione delle attività di progetto da parte del Contraente e del rispetto dei tempi previsti, dei consuntivi e dei relativi scostamenti rispetto a quanto pianificato/preventivato;
- coordinamento delle attività di ingegneria e progettazione;
- esecuzione di verifiche sulla conformità delle attività rispetto alle specifiche contrattuali richieste;
- monitoraggio dei contenziosi di progetto;
- formalizzazione del modello di governance, del modello di procure (e relative limitanti interne) e deleghe;
- formale identificazione dei soggetti deputati a rappresentare il Consorzio nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- formale definizione ed approvazione delle varianti in corso d'opera e delle iscrizioni di riserve, e individuazione, gestione e monitoraggio dei contenziosi attivi; archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di gestione dei rapporti con RFI/ITALFERR e dei relativi adempimenti

A.3. Gestione degli approvvigionamenti di forniture, asset

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- qualifica dei fornitori;
- creazione della Richiesta di Acquisto;
- gestione delle Richieste di Offerta;
- stipula OdA/Contratto;
- ricezione della merce.

Il Consorzio ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

Gestione dell'anagrafica fornitori/qualifica dei fornitori

- esistenza di un Albo Fornitori qualificati da parte dei soci del Consorzio. In particolare, devono essere verificati i seguenti requisiti:
 - solidità economico/patrimoniale;
 - congruenza tecnica (mediante campionatura o sopralluogo) della fornitura rispetto alle necessità e agli standard del Consorzio (ove applicabile);
 - criteri di onorabilità/professionalità;
 - eventuale coinvolgimento in procedimenti/condanne ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- gli inserimenti e le modifiche dell'Albo Fornitori sono proposte ai Soci e sono effettuate sulla

- base di adeguata documentazione di supporto;
- esistenza di un processo di monitoraggio delle performance dei fornitori aziendali basato su criteri di valutazione chiaramente identificati;
- definizione di regole e criteri che consentano di verificare e monitorare la capacità tecnica e gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria di un fornitore in base a elementi oggettivi e predeterminati anche a fronte di quanto previsto dai Protocolli di Legalità; il fornitore selezionato deve essere in grado di garantire, tra le altre:
 - il rispetto delle normative applicabili in tema di anticorruzione;
 - la tutela e protezione dell'ambiente;
 - la promozione di condizioni di lavoro salutarie e sicure;
 - il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
 - il divieto di lavoro forzato e di sfruttamento dei minori;
 - libertà sindacali di associazione e contrattazione collettiva;
- esistenza di un blocco all'emissione di ordini di acquisto nei confronti dei fornitori inseriti in un'apposita black list in seguito alla perdita di determinati requisiti di qualifica;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'identificazione del fornitore.

Definizione del fabbisogno di acquisto e gestione delle Richieste di Acquisto

- adeguata pianificazione e approvazione del fabbisogno di acquisto;
- formalizzazione di Richieste di Acquisto che definiscono:
 - l'oggetto della richiesta, ossia la descrizione del bene e del servizio che si intende acquistare;
 - la categoria merceologica del bene e del servizio che si vuole approvvigionare;
 - la specifica tecnica o i requisiti tecnici del bene e del servizio di cui si richiede l'acquisto, ossia la descrizione delle rispettive caratteristiche, specificandone qualità, attributi tecnici e conformità alle normative di legge, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, alla salute e alla tutela dell'ambiente;
 - la motivazione, che giustifica l'eventuale necessità di ricorrere alla negoziazione diretta con un unico operatore economico;
 - altre informazioni particolari previste per il bene e il servizio che si intende approvvigionare, quando necessario;
- previsione di specifici livelli autorizzativi per l'approvazione delle Richieste di Acquisto;
- esecuzione di riconciliazioni periodiche tra la Richiesta di Acquisto e quanto previsto a budget;
- esistenza di specifici livelli autorizzativi nel caso di sfioramento rispetto alle previsioni a budget;

- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della definizione del fabbisogno di acquisto e delle Richieste di Acquisto.

Gestione delle Richieste di Offerta

- previsione, in fase di selezione e scelta delle offerte di fornitura, dei seguenti aspetti:
 - coinvolgimento di una pluralità di soggetti, ai quali siano chiaramente attribuiti ruoli distinti (propositivi, autorizzativi, di coordinamento e di controllo del rispetto delle procedure);
 - richiesta di una pluralità di preventivi a fornitori, individuati all'interno della lista dei fornitori qualificati, in base alle soglie di importo e ad eventuali altri criteri definiti nelle procedure interne e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
 - obbligo di iscrizione nell'Albo Fornitori qualificati per tutti i fornitori di beni e servizi con i quali l'Azienda intrattiene o intende intrattenere rapporti. Richieste di Offerta possono essere inviate anche a fornitori non iscritti all'Albo, che dovranno comunque essere iscritti prima della formalizzazione dell'Ordine di Acquisto/Contratto;
 - esecuzione di una valutazione tecnico-economica delle offerte ricevute con il supporto degli enti tecnici coinvolti;
 - formalizzazione della valutazione e scelta dell'offerta in apposita modulistica;
- verifica del possesso della documentazione di idoneità tecnico-professionale relativa al fornitore prescelto, ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/08 (es. compilazione del modulo di autocertificazione di idoneità tecnico-professionale ai sensi del D. Lgs. 81/08, certificato di iscrizione alla CCIAA), nel caso di affidamento di lavori o servizi che comporti l'impiego di manodopera di terzi;
- rispetto dei principi di trasparenza, oggettività e rotazione nell'individuazione dei fornitori o co-fornitori;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della predisposizione della Richiesta di Offerta.

Stipula del Contratto

- preliminarmente alla stipula del Contratto, verifica amministrativa di coerenza dell'importo contrattuale con quanto definito a budget;
- preliminarmente alla stipula del Contratto, verifica di coerenza degli aspetti amministrativi rispetto allo standard contrattuale aziendale (es condizioni di pagamento, aspetti previdenziali,

ecc.);

- redazione del Contratto in forma scritta e presenza di condizioni contrattuali che tengano conto di:
 - condizioni economiche e commerciali pattuite (in particolare le tempistiche) con il fornitore al termine della negoziazione;
 - specifiche tecnico-qualitative del prodotto o servizio oggetto del Contratto;
 - prescrizioni per la gestione amministrativa, operativa, qualitativa del prodotto o del servizio oggetto del Contratto;
 - condizioni di sicurezza;
 - durata;
- previsione, nei Contratti con i fornitori, di specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 e dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dal Consorzio, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono al Consorzio la facoltà di risolvere i Contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- formale elaborazione del Contratto che prevede specifiche clausole che vincolano i fornitori al rispetto e alla tutela della proprietà industriale, del commercio e del diritto d'autore;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli Ordini di Acquisto/Contratti;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della stipula del Contratto/ordine;

Emissione dell'Ordine di Acquisto

- profilazione delle utenze per l'accesso al sistema informativo aziendale dedicato alla gestione degli ordini;
- formale elaborazione dell'Ordine di Acquisto nel sistema informatico di riferimento;
- formale approvazione dell'Ordine di Acquisto sulla base del sistema di procure e deleghe in vigore;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'emissione dell'Ordine di Acquisto.

Ricezione della merce

- esecuzione delle attività di controllo e valutazione della fornitura da parte di un soggetto diverso da chi gestisce la fase di offerta e negoziazione con il fornitore e da chi effettua il pagamento della fornitura/prestazione;
- formale attestazione di avvenuta ricezione del bene/servizio, propedeutica all'emissione del bene/pagamento;
- esistenza di apposita documentazione attestante le eventuali Non Conformità rilevate al momento

della ricezione della merce;

- archiviazione della documentazione prodotta nel corso di ricezione della merce e accettazione del servizio.

A.4. Gestione degli affidamenti e subaffidamenti

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- selezione dell'affidatario/subaffidatario;
- stipula/rinnovo/integrazione del Contratto;
- gestione operativa dell'affidamento/subaffidamento.

Il Consorzio ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

Selezione dell'affidatario/subaffidatario

- esistenza di un Albo Fornitori qualificati da parte dei Soci;
- gli inserimenti e le modifiche dell'Albo Fornitori sono proposte ai Soci e sono effettuate sulla base di adeguata documentazione di supporto;
- definizione di regole e criteri che consentono di verificare e monitorare la capacità tecnica e gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria di un subaffidatario in base a elementi oggettivi e predeterminati;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della gestione dell'anagrafica fornitori e della qualifica dei fornitori;
- formale definizione delle Richieste di Acquisto;
- previsione di specifici livelli autorizzativi per l'approvazione delle Richieste di Acquisto;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della definizione del fabbisogno di acquisto e delle Richieste di Acquisto;
- previsione, in fase di selezione e scelta delle offerte di affidamento/subaffidamento, dei seguenti aspetti:
 - coinvolgimento di una pluralità di soggetti, ai quali sono chiaramente attribuiti ruoli distinti (propositivi, autorizzativi, di coordinamento e di controllo del rispetto delle procedure);
 - richiesta di una pluralità di preventivi a affidatari/subaffidatari, individuati all'interno della lista degli affidatari/subaffidatari qualificati, in base alle soglie di importo e ad eventuali altri criteri definiti nelle procedure interne e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Legge;
 - gli affidatari/subaffidatari devono essere individuati e scelti tenendo conto della specializzazione professionale e del rapporto di fiducia instauratosi con il

- professionista stesso anche a seguito di precedenti incarichi allo stesso conferiti in ambito aziendale (scelta basata sull'“intuitus personae”);
- esecuzione di una valutazione tecnico-economica delle offerte ricevute con il supporto degli enti tecnici coinvolti;
 - tabulazione delle offerte ricevute, formalizzazione della valutazione e scelta dell'offerta in apposita modulistica;
 - verifica del possesso della documentazione di idoneità tecnico-professionale relativa all'affidatario/subaffidatario prescelto, ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/08 (es. compilazione del modulo di autocertificazione di idoneità tecnico-professionale, certificato di iscrizione alla CCIAA), nel caso di forniture e pose in opera che comportino l'impiego di manodopera di terzi;
 - archiviazione della documentazione prodotta nel corso della predisposizione delle Richieste di Offerta.

Stipula/rinnovo/integrazione del Contratto

- preliminarmente alla stipula del Contratto, verifica amministrativa di coerenza dell'importo contrattuale con quanto definito a budget;
- preliminarmente alla stipula del Contratto, verifica di coerenza degli aspetti amministrativi rispetto allo standard contrattuale aziendale (es condizioni di pagamento, aspetti previdenziali, ecc.);
- redazione del Contratto in forma scritta e presenza di condizioni contrattuali che tengono conto, tra l'altro, di:
 - condizioni economiche e commerciali (in particolare le tempistiche) pattuite con il subaffidatario al termine della negoziazione;
 - specifiche tecnico-qualitative del servizio oggetto del Contratto;
 - prescrizioni per la gestione amministrativa, operativa, qualitativa del servizio oggetto del Contratto;
 - condizioni di sicurezza;
 - durata;
- esistenza di clausole contrattuali volte a garantire la conoscenza e il rispetto del Codice Etico, nonché la consapevolezza delle conseguenze della violazione delle norme previste dallo stesso (clausola risolutiva espressa), da parte degli affidatari/subaffidatari;
- previsione di specifiche clausole contrattuali che subordinano il pagamento delle relative fatture alla verifica della regolarità della posizione lavorativa, retributiva, contributiva e fiscale del personale delle ditte terze;

- formale approvazione dei Contratti nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della stipula del Contratto.

Gestione operativa dell'affidamento/subaffidamento

- esecuzione delle attività di controllo e valutazione dell'affidatario/subaffidatario da parte di un soggetto diverso da colui che gestisce la fase di offerta e negoziazione e da colui che effettua il pagamento della prestazione;
- formale attestazione dell'avvenuta ricezione del servizio, propedeutica all'emissione del beneplacito al pagamento;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di accettazione del servizio.

A.5. Gestione delle consulenze e prestazioni professionali

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- selezione del consulente;
- conferimento formale dell'incarico;
- attività di monitoraggio delle prestazioni rese dal consulente.

Il Consorzio ha adottato i seguenti principi specifici di controllo:

Selezione del consulente/professionista

- esistenza di un Albo Fornitori qualificati da parte dei Soci;
- gli inserimenti e le modifiche dell'Albo Fornitori sono proposte ai Soci e sono effettuate sulla base di adeguata documentazione di supporto;
- formale elaborazione dell'ambito e delle caratteristiche dell'incarico;
- formale definizione delle modalità e dei criteri per la ricerca e selezione del consulente/professionista (es. criteri di competenza, affidabilità, esperienza, disponibilità, ecc.);
- esecuzione di verifiche circa il possesso dei requisiti minimi da parte del consulente e di assenza di conflitti di interessi con i dipendenti del Consorzio. In particolare, per le consulenze/prestazioni professionali di tipo direzionale, legale e audit, sono svolte verifiche circa la sussistenza dei requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- formale approvazione della selezione del consulente/professionista da parte della funzione richiedente;
- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità dei flussi informativi relativi alla selezione del consulente/professionista;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di selezione del consulente/professionista.

Stipula/rinnovo del Contratto

- preliminarmente alla stipula del Contratto, verifica amministrativa di coerenza dell'importo contrattuale con quanto definito a budget;
- preliminarmente alla stipula del Contratto, verifica di coerenza degli aspetti amministrativi rispetto allo standard contrattuale aziendale (es condizioni di pagamento, aspetti previdenziali, ecc.);
- formale elaborazione della documentazione relativa alla consulenza/prestazione richiesta e al processo di selezione effettuato, in cui sono definiti, tra gli altri, i seguenti aspetti:
 - oggetto della richiesta, ossia la descrizione precisa del servizio che si intende acquistare;
 - specifica tecnica o i requisiti tecnici del servizio di cui si richiede l'acquisto, ossia la descrizione delle rispettive caratteristiche, specificandone qualità, attributi tecnici;
 - motivazione, che giustifica l'eventuale necessità di ricorrere alla negoziazione diretta con un unico consulente;
 - corrispettivi preliminarmente concordati;
 - la funzione che avrà il ruolo di "gestore del Contratto";
 - altre informazioni particolari previste per il servizio che si intende approvvigionare, quando necessario;
- elaborazione formale e approvazione del Contratto in forma scritta;
- previsione, nell'ambito dei Contratti/lettere d'incarico, di specifiche clausole con cui il consulente si obbliga a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 e dichiarare di conoscere e si obblighi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dal Consorzio nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono al Consorzio la facoltà di risolvere i Contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- esecuzione di verifiche circa il possesso dei requisiti minimi da parte del consulente e di assenza di conflitti di interessi con i dipendenti del Consorzio;
- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità dei flussi informativi relativi alla stipula/rinnovo del Contratto;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della stipula/rinnovo del Contratto.

Gestione operativa delle consulenze/prestazioni professionali

- formale elaborazione dell'Ordine di Acquisto a sistema;
- verifica della prestazione resa e della relativa aderenza a quanto previsto contrattualmente;
- formale attestazione di avvenuta ricezione della prestazione, propedeutica all'emissione del

benestare al pagamento;

- esistenza di un processo formale di valutazione del consulente che consenta di verificare e monitorare la capacità tecnica e gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria dello stesso in base a elementi oggettivi e predeterminati;
- formale elaborazione, in apposita documentazione, delle risultanze della valutazione compiuta;
- verifica dei contenuti minimi del Contratto e della lettera di incarico del consulente rispetto a quanto disciplinato dalle direttive del Consorzio;
- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità dei flussi informativi relativi alla gestione operativa delle consulenze/prestazioni professionali;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della gestione operativa delle consulenze/prestazioni professionali.

A.6. Gestione omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione degli omaggi;
- gestione delle liberalità/sponsorizzazioni;
- gestione delle spese di rappresentanza.

Il Consorzio ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

Gestione degli omaggi

- esistenza di una policy/procedura che definisca la natura, l'entità ed i livelli approvativi nella gestione degli omaggi;
- predisposizione di idonea modulistica per l'approvvigionamento degli omaggi;
- formale definizione e approvazione di un budget per gli omaggi;
- formale elaborazione delle richieste relative all'erogazione di omaggi;
- esecuzione di verifiche circa la completezza e rispondenza ai principi del Codice Etico delle suddette richieste;
- formale approvazione delle richieste di erogazione di omaggi da parte delle figure del Consorzio preposte;
- divieto di erogare omaggi che consistano in pagamento in contanti;
- divieto di erogare qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, italiani ed esteri, o ai loro familiari, che possa influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Consorzio;
- rispetto dell'obbligo di ragionevolezza e buona fede in relazione a qualsiasi omaggio, vantaggio economico o altra utilità offerta o ricevuta da personale del Consorzio;

- formalizzazione di report periodici circa gli omaggi erogati e ricevuti ed invio degli stessi all'Organismo di Vigilanza.

Gestione delle liberalità/sponsorizzazioni

- definizione di una policy/procedura che definisca la natura, l'entità ed i livelli approvativi nella gestione delle liberalità/sponsorizzazioni;
- predisposizione di idonea modulistica per l'erogazione di liberalità/sponsorizzazioni;
- effettuazione delle sponsorizzazioni previa verifica circa l'assenza di potenziali conflitti di interesse nei confronti di soggetti con i quali il Consorzio è in affari;
- formale definizione e approvazione di un budget annuale delle risorse destinate alle attività di liberalità/sponsorizzazione;
- formale elaborazione, delle richieste di erogazione di liberalità/sponsorizzazione;
- esecuzione di verifiche circa la completezza e rispondenza ai principi del Codice Etico delle suddette richieste;
- formale approvazione delle richieste di erogazione di liberalità/sponsorizzazione e di eventuali extra-budget;
- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità dei flussi informativi circa la gestione delle liberalità/sponsorizzazioni;
- esistenza di flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza circa il riepilogo delle liberalità/sponsorizzazioni erogate nel periodo di riferimento;
- formale elaborazione dei Contratti di sponsorizzazione in cui sono previste le seguenti informazioni minime:
 - descrizione dell'evento/iniziativa;
 - benefit di cui il Consorzio è destinatario;
 - ammontare del corrispettivo previsto e modalità di pagamento;
 - diritto del Consorzio di risolvere il Contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione da parte del promotore degli obblighi, dichiarazioni e garanzie sottoscritte, o in caso di violazione delle leggi applicabili;
- obbligo di dichiarazione del promotore che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel Contratto di sponsorizzazione e che le somme percepite non saranno trasmesse a un soggetto pubblico o a un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali o dipendenti del Consorzio;
- formale identificazione dei soggetti deputati a rappresentare il Consorzio nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- formalizzazione dei rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in apposita documentazione;

- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della gestione delle liberalità/sponsorizzazioni.

Gestione spese di rappresentanza

- esistenza di un processo autorizzativo preventivo (plafond di spesa) delle spese di rappresentanza;
- formale elaborazione e approvazione della richiesta di rimborso per le spese di rappresentanza;
- formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese (quali, ad esempio, di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative modalità di rendicontazione;
- formalizzazione della rendicontazione delle spese di rappresentanza sostenute attraverso la compilazione di una nota spese;
- esecuzione delle verifiche circa la completezza dei giustificativi di spesa forniti, ovvero gli estratti conto delle carte di credito, e l'inerenza degli stessi alle spese sostenute rispetto alle attività lavorative svolte;
- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità dei flussi informativi circa la gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della gestione delle spese di rappresentanza.

A.7. Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione aziendale

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- selezione e assunzione del personale;
- valutazione del personale;
- formazione del personale;
- gestione amministrativa del personale.

Il Consorzio ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

Selezione e assunzione del personale

- formale definizione e approvazione del piano annuale dei fabbisogni di personale;
- formale definizione, in coerenza con i profili generici inseriti nel piano delle assunzioni, delle richieste di assunzione di dipendenti/quadri/dirigenti, contenenti le caratteristiche relative alle posizioni delle risorse da inserire e delle relative competenze richieste;
- formale approvazione delle richieste di assunzione di dipendenti/quadri/dirigenti, ivi comprese eventuali richieste non previste a budget;
- utilizzo di canali formali di reclutamento (canali interni e/o esterni);

- formalizzazione e verifica con le funzioni aziendali interessate della rosa dei potenziali candidati;
- formalizzazione dell'esito delle valutazioni dei candidati nelle diverse fasi del processo di selezione;
- verifica della documentazione identificativa e di supporto necessaria all'assunzione del personale (quale, ad esempio, il certificato del titolo di studio, la dichiarazione di rapporti diretti o indiretti tra il candidato e la Pubblica Amministrazione e/o altri dipendenti dei soci del Consorzio, il certificato di carichi pendenti, il permesso di soggiorno per i lavoratori extra-comunitari, ecc.);
- formale sottoscrizione, da parte dei neo-assunti, dei documenti relativi all'assunzione e altra documentazione aziendale (quale, ad esempio, lettera di assunzione, Contratto integrativo, Codice Etico, Modello di organizzazione, gestione e controllo ex. D. Lgs. 231/01);
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, della lettera/Contratto di assunzione;
- archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione ed assunzione del personale.

Valutazione del personale

- formale definizione ed approvazione degli obiettivi per i dipendenti del Consorzio;
- formale definizione delle modalità e dei criteri di valutazione delle performance del personale;
- considerazione in sede di valutazione delle performance del personale anche del comportamento etico e della integrità morale dimostrata;
- formalizzazione ed approvazione dell'esito delle valutazioni effettuate in merito alle performance del personale;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli incentivi/bonus/benefit concessi al personale;
- archiviazione della documentazione relativa al processo di valutazione del personale.

Formazione del personale

- formale definizione ed approvazione del Piano di Formazione per i dipendenti del Consorzio;
- formale definizione ed approvazione del budget per la formazione;
- definizione delle competenze e conoscenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutto il personale coinvolto, a vario titolo, nelle attività;
- definizione delle competenze e conoscenze necessarie in materia ambientale per tutto il personale coinvolto, a vario titolo, nelle attività;
- definizione di un adeguato programma di formazione, informazione ed addestramento;
- rendicontazione delle ore di corso/ore allievo effettuate e dei costi sostenuti in termini di docenza, tutor, coordinamento generale ed amministrativo, progettazione ed orientamento;
- archiviazione della documentazione relativa al processo di formazione del personale.

Gestione amministrativa del personale

- formale autorizzazione delle richieste di ferie/straordinari/permessi del personale;
- formale approvazione della modulistica relativa alla trasferta del personale del Consorzio;
- formale elaborazione e approvazione della richiesta di trasferta e dell'eventuale erogazione di anticipi in contanti;
- formale definizione delle modalità di assegnazione di benefit aziendali;
- formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese (quali, ad esempio, di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative modalità di rendicontazione;
- formalizzazione delle spese sostenute nel corso della trasferta attraverso la compilazione di una nota spese;
- verifica dei giustificativi di spesa forniti al fine di assicurare l'inerenza delle spese sostenute rispetto alle attività lavorative svolte;
- profilazione delle utenze, all'interno del sistema informativo aziendale dedicato all'amministrazione del personale;
- formale elaborazione del calcolo delle ore erogate da parte del personale in distacco nel rispetto dei parametri elaborati dal Consorzio;
- formale autorizzazione di eventuali deroghe ad personam e/o revisioni di tali parametri di riferimento da parte del Consiglio Direttivo;
- archiviazione della documentazione relativa al processo di amministrazione del personale.

A.8. Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, nomina di legali e coordinamento delle attività

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- attivazione del contenzioso;
- gestione operativa del contenzioso;
- gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari.

Il Consorzio ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

Attivazione del contenzioso

- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità dei flussi informativi circa l'invio della documentazione necessaria all'attivazione del contenzioso attivo e/o passivo;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di attivazione del contenzioso.

Gestione operativa del contenzioso

- formale definizione delle modalità e dei criteri per la ricerca e selezione del legale esterno;
- formale definizione della lettera di incarico e della procura alle liti per la rappresentanza in giudizio;
- formale approvazione, nel rispetto delle procure e deleghe in essere, dell'incarico/mandato al legale esterno;
- formale definizione degli accordi transattivi;
- formale approvazione, nel rispetto delle procure e deleghe in essere, degli accordi transattivi;
- esecuzione delle verifiche circa l'operato del legale esterno da parte delle funzioni aziendali competenti;
- formale elaborazione dell'esito delle verifiche dell'operato del legale esterno;
- monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso;
- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità dei flussi informativi verso l'Autorità Giudiziaria;
- esecuzione di verifiche circa la correttezza e l'accuratezza della documentazione da trasmettere all'Autorità Giudiziaria;
- esecuzione di verifiche circa la correttezza e l'accuratezza della documentazione da trasmettere al legale incaricato;
- formale identificazione dei soggetti deputati a rappresentare il Consorzio nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- formalizzazione dei rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in apposita documentazione;
- esistenza di flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza circa lo status dei contenziosi in corso;
- archiviazione della documentazione prodotta e inviata all'Autorità Giudiziaria nell'ambito della gestione dei contenziosi.

Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari

- disciplina delle modalità di gestione del rapporto contrattuale con terzi, nel caso di coinvolgimento in procedimenti giudiziari o di sentenza passata in giudicato;
- formale elaborazione di un apposito registro in cui archiviare le segnalazioni in merito a notizie o notifiche di indagini;
- esistenza di flussi informativi tra il soggetto che ha acquisito la notizia/la notifica/l'aggiornamento dell'indagine e il Consorzio;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari.

A.9. Gestione dei rapporti con i soci

L'area a rischio prevede la seguente attività sensibile:

- gestione dei rapporti con i soci del Consorzio.

Il Consorzio ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

- formale approvazione, nel rispetto delle procure e deleghe in essere, dei Contratti/accordi che regolamentano le operazioni tra i soci del Consorzio;
- definizione all'interno dei patti parasociali, di specifiche clausole che sanciscono le modalità di gestione dei rapporti tra i soci del Consorzio;
- formalizzazione di Contratti di service per i servizi che il singolo socio eroga al Consorzio, che contengano a titolo esemplificativo:
 - l'identificazione delle attività svolte in service, in nome e per conto del Consorzio;
 - la formale definizione dei ruoli, obblighi e responsabilità delle parti;
 - l'indicazione delle modalità e delle tempistiche imposte dal Consorzio per lo svolgimento delle suddette attività;
 - l'indicazione dei corrispettivi applicati dal Consorzio per lo svolgimento delle suddette attività, fissati a condizioni di mercato;
 - la definizione dei ruoli, modalità e tempistiche di riesame e rinnovo del Contratto stesso;
 - l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali il socio si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Consorzio;
 - l'applicazione di sanzioni;
 - nomina da parte del Consorzio e del socio che eroga il servizio di un proprio Rappresentante;
- esecuzione di verifiche formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento a pagamenti/operazioni tra i soci del Consorzio;
- formalizzazione di reportistica periodica ai soci, relativamente alle operazioni con parti correlate effettuate dal Consorzio nel periodo in oggetto;
- verifica dell'assenza di conflitti di interesse tra i rappresentanti dei soci/consiglieri e le Società che intervengono nella filiera del Consorzio;
- archiviazione della documentazione prodotta in merito all'effettuazione di operazioni tra i soci del Consorzio;
- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità dei flussi informativi circa la gestione delle operazioni con parti correlate.

A.10. Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione del processo di determinazione delle imposte;
- tenuta dei registri fiscali;
- predisposizione, approvazione e invio dei modelli dichiarativi/di versamento;
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

Il Consorzio ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

Gestione del processo di determinazione delle imposte

- monitoraggio costante, con il supporto del consulente esterno, dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- formale definizione, con il supporto del consulente esterno, delle scadenze per la predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa e/o di eventuali comunicazioni specifiche;
- formale definizione, con il supporto del consulente esterno, delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte dirette e indirette;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di determinazione delle imposte e di tenuta e aggiornamento dei registri fiscali, con il supporto del consulente esterno;
- flussi informativi alle Funzioni competenti dei soci, relativi alle modalità di calcolo e pagamento dei tributi locali (IMU e TASI) e alla segnalazione di eventuali avvisi di accertamento e di cartelle esattoriali;
- flussi informativi alle Funzioni competenti dei soci relativi alle Schede Fiscali previste dalle procedure aziendali ai fini della determinazione delle imposte correnti IRES e IRAP.

Tenuta dei registri fiscali

- predisposizione, con il supporto del consulente esterno dei modelli dichiarativi/di versamento delle imposte;
- monitoraggio, con il supporto del consulente esterno, circa le scadenze previste dalla Legge, al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi richiesti;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di determinazione delle imposte e di tenuta, aggiornamento dei registri fiscali, con il supporto del consulente esterno.

Predisposizione e approvazione dei modelli dichiarativi/di versamento

- formale elaborazione, con il supporto del consulente esterno, dei dati necessari alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed alla liquidazione dei relativi tributi;
- esecuzione di verifiche circa la completezza, correttezza e veridicità dei dati necessari al calcolo delle imposte;

- verifica di accuratezza, con il supporto del consulente esterno, del processo di determinazione delle imposte dirette e indirette;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di predisposizione ed approvazione dei modelli dichiarativi/di versamento delle imposte.

Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità dei flussi informativi verso l'Amministrazione Finanziaria;
- formale identificazione dei soggetti deputati a rappresentare il Consorzio nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- formalizzazione dei rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in apposita documentazione;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

A.11. Gestione della finanza e della tesoreria

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione dei conti correnti;
- gestione dei flussi in uscita (pagamenti);
- gestione dei flussi in entrata (incassi) e recupero crediti;
- gestione della cassa;
- gestione amministrativa dei Contratti di garanzia/fidejussione/assicurazione.

Il Consorzio ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

Gestione dei conti correnti

- profilazione delle utenze, che consente l'accesso al sistema di gestione delle anagrafiche dei conti correnti alle sole risorse autorizzate;
- utilizzo esclusivo di conti correnti, bancari o postali aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva all'Opera tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali vengono accreditati gli incassi e addebitati tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento medesimo, secondo le modalità operative previste dal Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto Verona Vicenza;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni di

apertura, chiusura o modifica dei conti correnti (inclusi specimen di firma) del Consorzio e rilascio delle relative lettere di manleva necessarie per ottemperare agli obblighi di cui al Protocollo Operativo sopra descritto;

- esecuzione di verifiche circa le clausole contrattuali inserite nel Contratto di apertura di conto corrente;
- esecuzione di verifiche circa la corretta gestione dei flussi finanziari al fine di impedire l'eventuale formazione di riserve occulte e/o il riciclaggio/autoriciclaggio di denaro (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, l'operatività dei conti bancari a firma congiunta, un efficace apparato di tracciabilità del processo decisionale, ecc.);
- aggiornamento e monitoraggio periodico dell'anagrafica dei conti correnti (conti di nuova apertura, conti chiusi, ecc.);
- divieto dell'utilizzo di conti correnti cifrati intestati al Consorzio;
- riconciliazione periodica dei saldi banca;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di apertura, chiusura o modifica di un conto corrente.

Gestione dei flussi in uscita (pagamenti) e recupero crediti

- profilazione delle utenze, che consente l'accesso al sistema di gestione dei pagamenti alle sole risorse autorizzate;
- rispetto delle modalità operative previste dal Protocollo Operativo di cui sopra;
- definizione di limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, anche attraverso la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- monitoraggio dei pagamenti addebitati dagli istituti bancari;
- esecuzione di verifiche circa la coerenza dei dati presenti:
 - nella fattura passiva e nell'ordine di acquisto a sistema/Contratto;
 - nella fattura passiva e la bolla di entrata merci;
 - la coerenza delle informazioni contenute nelle fatture passive e nelle disposizioni/lettere di pagamento;
- esecuzione di verifiche in sede di apertura/modifica di anagrafiche fornitori/clienti a sistema circa la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire./da cui accettare il pagamento;
- esecuzione di verifiche circa l'esistenza di Richieste ed Ordini di Acquisto, sulla base di titoli di spesa originali, riscontrati ed autorizzati;
- esecuzione di verifiche circa la corrispondenza degli importi da pagare rispetto a quanto dettagliato in specifiche Richieste/Ordini di Acquisto;

- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle disposizioni/lettere di pagamento;
- predisposizione di pagamenti nei confronti dei soli soggetti presenti in anagrafica;
- divieto di effettuare pagamenti in contanti se non espressamente autorizzati e per importi di modesta entità;
- divieto di effettuare/ricevere pagamenti su conti cifrati;
- divieto di utilizzo di Istituti di credito privi di insediamenti fisici (c.d. Istituti virtuali);
- formale identificazione dei soggetti deputati a rappresentare il Consorzio nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- formalizzazione dei rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in apposita documentazione;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di gestione dei pagamenti;
- divieto di effettuare pagamenti a soggetti diversi dal beneficiario e in Paesi diversi da quello del beneficiario o da quello in cui la prestazione è stata eseguita.

Gestione dei flussi in entrata (incassi) e recupero crediti

- profilazione delle utenze, che consente l'accesso al sistema di gestione degli incassi e dei crediti alle sole risorse autorizzate;
- monitoraggio delle condizioni previste contrattualmente per la gestione degli incassi;
- monitoraggio degli incassi accreditati dagli istituti bancari;
- monitoraggio dei crediti scaduti/in scadenza;
- esecuzione di verifiche circa:
 - la coerenza dei dati presenti nella fattura attiva e l'incasso;
 - gli accantonamenti/utilizzi del fondo svalutazione crediti;
- formale identificazione dei soggetti deputati a rappresentare il Consorzio nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- formalizzazione dei rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in apposita documentazione;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di gestione degli incassi e del recupero crediti.

Gestione della cassa

- definizione di limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, anche attraverso la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- rispetto delle modalità operative previste dal Protocollo Operativo di cui sopra;

- formale definizione delle tipologie di pagamenti eseguibili per cassa ed un limite massimo mensile nell'utilizzo del pagamento per cassa;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dell'erogazione degli anticipi, rimborso spese, piccoli acquisti, ecc.;
- formalizzazione della richiesta di denaro da parte del soggetto che ha sostenuto la spesa;
- formale autorizzazione nei casi di superamento del limite massimo di anticipo;
- esecuzione della attività di verifica circa:
 - la corrispondenza tra il saldo fisico della giacenza di cassa e il saldo presente a sistema;
 - la documentazione giustificativa delle movimentazioni in entrata e in uscita;
 - la riconciliazione giornaliera dei movimenti di cassa.
- riconciliazione periodica dei saldi cassa;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di gestione della cassa.

Gestione amministrativa dei Contratti di garanzia/fidejussione/assicurazione

- divieto di selezionare operatori non muniti di presidi atti a prevenire fenomeni di riciclaggio;
- predisposizione di Contratti standard relativi alle garanzie/fidejussioni, stipulati secondo modelli contrattuali riconosciuti dalla migliore prassi internazionale;
- formale approvazione del Contratto di garanzia/fidejussione;
- monitoraggio del Contratto assicurativo stipulato;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di gestione dei Contratti assicurativi;
- esecuzione di verifiche sulla controparte (operatori finanziari) tramite la quale porre in essere le operazioni finanziarie.

A.12. Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione delle visite ispettive da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INAIL, ASL, ecc.);
- verbalizzazione e acquisizione dei rilievi effettuati da parte dei funzionari.

Il Consorzio ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

- profilazione delle utenze, che consente l'accesso ai sistemi telematici per la trasmissione di dati verso la Pubblica Amministrazione riservato alle sole risorse autorizzate;
- formale identificazione dei soggetti deputati a rappresentare il Consorzio nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- formale elaborazione di verbali redatti al termine delle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.);
- verifica e validazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in sede di visita ispettiva;
- archiviazione della documentazione a supporto nell'ambito delle visite ispettive effettuate dalla Pubblica Amministrazione;
- esistenza di flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza circa le verifiche/indagini avviate da Enti Pubblici;
- esecuzione di verifiche da parte dei soggetti competenti circa la veridicità in merito alle dichiarazioni e comunicazioni rese alla Pubblica Amministrazione;
- formale elaborazione ed approvazione della comunicazione alle Autorità;
- formale definizione delle modalità e dei criteri per la trasmissione della documentazione richiesta dalle Autorità;
- formale elaborazione ed approvazione del verbale di verifica ispettiva;
- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità dei flussi informativi circa la gestione degli adempimenti e delle comunicazioni con le Autorità Pubbliche e di Vigilanza;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della gestione degli adempimenti e delle comunicazioni con le Autorità Pubbliche e di Vigilanza.

B. *Protocolli adottati per reati societari (ex art. 25-ter del Decreto)*

Nelle aree a rischio individuate in relazione a tali fattispecie di reato, oltre ai Principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico, il Consorzio ha implementato le procedure operative esistenti al fine di prevenire o ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati ex art. 25-ter del Decreto.

Per ciascuna area a rischio si ritengono applicabili, oltre ai Principi di controllo generali (così come definiti nel capitolo 1 “Principi di controllo nelle potenziali aree a rischio” della Parte Speciale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

B.1. Gestione dei rapporti con i soci

L’area a rischio prevede la seguente attività sensibile:

- gestione dei rapporti con i soci del Consorzio.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all’area a rischio di cui al punto a.9 “*Gestione dei rapporti con i soci*” del presente Modello.

B.2. Gestione della finanza e tesoreria

L’area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione dei conti correnti;
- gestione dei flussi in uscita (pagamenti);
- gestione dei flussi in entrata (incassi) e recupero crediti;
- gestione della cassa;
- gestione amministrativa dei Contratti di garanzia/fidejussione/assicurazione.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all’area a rischio di cui al punto a.11 “*Gestione della finanza e tesoreria*” del presente Modello.

B.3. Gestione della contabilità generale e predisposizione e approvazione del Bilancio

L’area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione della contabilità;
- valutazione e stima delle poste in bilancio;
- predisposizione del bilancio di esercizio;
- predisposizione delle relazioni finanziarie intermedie;

- gestione dei rapporti con la Società di Revisione.

Il Consorzio ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

Gestione della contabilità

- monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- profilazione delle utenze per l'accesso al sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità;
- formale definizione delle modalità e dei criteri per la registrazione e la validazione delle scritture contabili;
- esecuzione delle verifiche circa la completa e corretta registrazione delle scritture contabili nel sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità;
- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità e la riservatezza dei flussi informativi relativi alla gestione della contabilità;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della gestione della contabilità.

Valutazione e stima delle poste in bilancio

- formale elaborazione delle ipotesi di stime e valutazioni o delle informazioni propedeutiche all'effettuazione delle stime delle poste in bilancio;
- esecuzione di verifiche circa la completezza e correttezza delle informazioni propedeutiche all'effettuazione delle stime delle poste in bilancio;
- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità e la riservatezza dei flussi informativi relativi alla valutazione e stima delle poste in bilancio;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della valutazione e stima delle poste in bilancio.

Predisposizione del bilancio di esercizio

- monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- verifica del rispetto dei vincoli normativi in materia di predisposizione del bilancio;
- osservanza dei principi di redazione del bilancio di esercizio;
- formalizzazione delle variazioni apportate ai criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili;
- formale definizione delle tempistiche di trasmissione delle informazioni finalizzate alla predisposizione del bilancio (calendario di chiusura);
- verifica del rispetto delle suddette tempistiche;
- profilazione delle utenze per l'accesso al sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità;

- esecuzione di verifiche circa la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
- formale definizione delle modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea, in osservanza dei principi normativi e statutari adottati;
- formale approvazione del bilancio del Consorzio;
- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità e la riservatezza dei flussi informativi relativi alla predisposizione del bilancio;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della predisposizione del bilancio.

Predisposizione delle relazioni finanziarie intermedie

- monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- verifica del rispetto dei vincoli normativi in materia di predisposizione delle relazioni finanziarie intermedie;
- osservanza dei principi di redazione delle relazioni finanziarie intermedie;
- formalizzazione delle variazioni apportate ai criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili;
- formale definizione delle tempistiche di trasmissione delle informazioni finalizzate alla predisposizione delle relazioni intermedie (calendario di chiusura);
- verifica del rispetto delle suddette tempistiche;
- profilazione delle utenze per l'accesso al sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità;
- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità e la riservatezza dei flussi informativi relativi alla predisposizione delle relazioni finanziarie intermedie;
- esecuzione di verifiche circa la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nel reporting package, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
- formale definizione delle modalità di convocazione e svolgimento del Consiglio Direttivo, in osservanza dei principi statutari adottati;
- formale approvazione delle relazioni finanziarie intermedie del Consorzio;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della redazione delle relazioni finanziarie intermedie.

Gestione dei rapporti con la Società di Revisione

- formale definizione e approvazione dei criteri di ricerca e selezione della Società di Revisione;
- formale elaborazione dell'incarico attribuito alla Società di Revisione;
- formale elaborazione delle richieste documentali da parte della Società di Revisione;
- esecuzione di verifiche circa la completezza e l'inerenza della documentazione fornita alla Società di Revisione;

- pianificazione di incontri periodici tra la Società di Revisione e i referenti incaricati per la discussione di eventuali criticità emerse nel corso dello svolgimento delle attività;
- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità e la riservatezza dei flussi informativi relativi alla gestione dei rapporti con la Società di Revisione;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della gestione dei rapporti con la Società di Revisione.

B.4. Gestione degli atti societari

L'area a rischio prevede la seguente attività sensibile:

- gestione degli atti dell'Assemblea dei Consorziati, del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Amministrativo.

Il Consorzio ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

- verifica dell'assenza di conflitti di interesse tra i rappresentanti dei soci/consiglieri e le Società che intervengono nella filiera del Consorzio;
- esistenza di specifiche procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse evidenziate da singoli amministratori;
- formale elaborazione del calendario degli eventi (quali, ad esempio, Assemblea dei Consorziati, Consiglio Direttivo, ecc.);
- formale elaborazione ed approvazione dell'agenda degli argomenti da trattare nel corso della riunione del Consiglio Direttivo;
- esecuzione di verifiche circa la correttezza, la completezza e la veridicità della documentazione prodotta dalle Funzioni competenti a supporto delle delibere;
- formale definizione delle modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, in osservanza dei principi normativi e statutari adottati;
- formalizzazione delle delibere degli Organi Sociali in appositi verbali;
- trasmissione tempestiva ai componenti degli Organi Sociali dei documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- previsione di riunioni periodiche tra Società di Revisione ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza delle regole in tema di normativa societaria da parte dei membri del Consiglio Direttivo, del management e dei dipendenti;
- formale elaborazione e approvazione delle procure e deleghe interne;
- formale identificazione dei ruoli aziendali responsabili della tenuta e aggiornamento delle procure;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali.

C. *Protocolli adottati per il reato di corruzione tra privati (ex art. 25-ter lettera s-bis del Decreto)*

Nelle aree a rischio individuate in relazione a tale fattispecie di reato, oltre ai Principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico, il Consorzio ha implementato le procedure operative esistenti al fine di prevenire o ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati ex art. 25-ter lettera s-bis del Decreto.

Per ciascuna area a rischio si ritengono applicabili, oltre ai Principi di controllo generali (così come definiti nel capitolo 1 “Principi di controllo nelle potenziali aree a rischio” della Parte Speciale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

C.1. Gestione dei rapporti con RFI/Italferr nella fase di progettazione definitiva e in quella successiva di progettazione esecutiva e costruzione dell'opera

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione dell'accordo con il Committente per l'affidamento delle attività di progettazione;
- esecuzione adempimenti nei confronti del Committente.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.2 “*Gestione dei rapporti con RFI/Italferr nella fase di progettazione definitiva e in quella successiva di progettazione esecutiva e costruzione dell'opera*” del presente Modello.

C.2. Gestione degli approvvigionamenti di forniture, asset

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- qualifica dei fornitori;
- creazione della Richiesta di Acquisto;
- gestione delle Richieste di Offerta;
- stipula OdA/Contratto;
- ricezione della merce.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.3 “*Gestione degli approvvigionamenti di forniture, asset*” del presente Modello.

C.3. Gestione degli affidamenti e subaffidamenti

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- selezione dell'affidatario/subaffidatario;
- stipula/rinnovo/integrazione del Contratto;
- gestione operativa dell'affidamento/subaffidamento.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.4 "*Gestione degli affidamenti e subaffidamenti*" del presente Modello.

C.4. Gestione delle consulenze e prestazioni professionali

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- selezione del consulente;
- conferimento formale dell'incarico;
- attività di monitoraggio delle prestazioni rese dal consulente.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.5 "*Gestione delle consulenze e prestazioni professionali*" del presente Modello.

C.5. Gestione omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione degli omaggi;
- gestione delle liberalità/sponsorizzazioni;
- gestione spese di rappresentanza.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.6 "*Gestione omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza*" del presente Modello.

C.6. Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione aziendale

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- selezione e assunzione del personale;
- valutazione del personale;
- formazione del personale;
- gestione amministrativa del personale.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.7 "*Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione aziendale*" del presente Modello.

C.7. Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, nomina di legali e coordinamento delle attività

L'area a rischio prevede la seguente attività sensibile:

- gestione operativa del contenzioso.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.8 "*Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, nomina di legali e coordinamento delle attività*" del presente Modello.

C.8. Gestione dei rapporti con i soci

L'area a rischio prevede la seguente attività sensibile:

- gestione dei rapporti con i soci del Consorzio.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.9 "*Gestione dei rapporti con i soci*" del presente Modello.

C.9. Gestione della finanza e della tesoreria

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione dei conti correnti;
- gestione dei flussi in uscita (pagamenti);
- gestione dei flussi in entrata (incassi) e recupero crediti;
- gestione della cassa.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.11 "*Gestione della finanza e della tesoreria*" del presente Modello.

C.10. Gestione degli atti societari

L'area a rischio prevede la seguente attività sensibile:

- gestione degli atti dell'Assemblea dei Consorziati, del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Amministrativo.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto b.5 "*Gestione degli atti societari*" del presente Modello.

D. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (ex art. 25 - octies del Decreto)

Nelle aree a rischio individuate in relazione a tale fattispecie di reato, oltre ai Principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico, il Consorzio ha implementato le procedure operative esistenti al fine di prevenire o ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati ex art. 25-*octies* del Decreto.

Per ciascuna area a rischio si ritengono applicabili, oltre ai Principi di controllo generali (così come definiti nel capitolo 1 “Principi di controllo nelle potenziali aree a rischio” della Parte Speciale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

D.1. Gestione degli approvvigionamenti di forniture, asset

L’area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- qualifica dei fornitori;
- creazione della Richiesta di Acquisto;
- gestione delle Richieste di Offerta;
- stipula OdA/Contratto;
- ricezione della merce.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all’area a rischio di cui al punto a.3 “*Gestione degli approvvigionamenti di forniture, asset*” del presente Modello.

D.2. Gestione degli affidamenti e subaffidamenti

L’area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- selezione dell’affidatario/subaffidatario;
- stipula/rinnovo/integrazione del Contratto;
- gestione operativa dell’affidatario/subaffidatario.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all’area a rischio di cui al punto a.4 “*Gestione degli affidamenti e subaffidamenti*” del presente Modello.

D.3. Gestione delle consulenze e prestazioni professionali

L’area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- selezione del consulente;

- conferimento formale dell'incarico;
- attività di monitoraggio delle prestazioni rese dal consulente.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.5 "*Gestione delle consulenze e prestazioni professionali*" del presente Modello.

D.4. Gestione omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione degli omaggi;
- gestione delle liberalità/sponsorizzazioni;
- gestione delle spese di rappresentanza.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.6 "*Gestione omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza*" del presente Modello.

D.5. Gestione dei rapporti con i soci

L'area a rischio prevede la seguente attività sensibile:

- gestione dei rapporti con i soci del Consorzio.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.9 "*Gestione dei rapporti con i soci*" del presente Modello.

D.6. Gestione della finanza e della tesoreria

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione dei conti correnti;
- gestione dei flussi in uscita (pagamenti);
- gestione dei flussi in entrata (incassi) e recupero crediti;
- gestione della cassa;
- gestione amministrativa dei Contratti di garanzia/fidejussione/assicurazione.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.11 "*Gestione della finanza e della tesoreria*" del presente Modello.

D.7. Gestione della contabilità generale e predisposizione e approvazione del Bilancio

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione della contabilità;
- valutazione e stima delle poste in bilancio;
- predisposizione del bilancio di esercizio;
- predisposizione delle relazioni finanziarie intermedie;
- gestione dei rapporti con la Società di Revisione.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto *“B.3. Gestione della contabilità generale e predisposizione e approvazione del Bilancio”*.

D.8. Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione del processo di determinazione delle imposte;
- tenuta dei registri fiscali;
- predisposizione, approvazione e invio dei modelli dichiarativi/di versamento;
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto *“A.14. Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria”*.

E. Protocolli adottati per reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 25-septies del Decreto)

Nelle aree a rischio individuate in relazione a tali fattispecie di reato, oltre ai Principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico, il Consorzio ha implementato le procedure esistenti al fine di prevenire o ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati ex art. 25-septies del Decreto.

Per ciascuna area a rischio si ritengono applicabili, oltre ai Principi di controllo generali (così come definiti nel capitolo 1 “Principi di controllo nelle potenziali aree a rischio” della Parte Speciale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

E.1. Gestione Salute e Sicurezza

L’area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- pianificazione;
- attuazione e funzionamento;
- controllo e azioni correttive;
- riesame della Direzione.

In riferimento ai poteri in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assume la qualifica di Datore di Lavoro, il Direttore del Consorzio, assumendo tutte le necessarie facoltà, nonché ogni necessario opportuno potere, oltre alla piena autonomia funzionale, organizzativa e di spesa, al fine di ottemperare alla normativa in materia.

Agli specifici fini del Decreto, tutti i soggetti operanti nelle suddette aree a rischio, ed in particolare i soggetti identificati a norma di legge quali “Datore di Lavoro”, “dirigente” e “preposti”, nonché il servizio di prevenzione e protezione nominato dal Datore di Lavoro, sono obbligati, oltre al rispetto dei precetti di legge, anche a sviluppare/attuare tutte le attività disciplinate dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Più in particolare il Consorzio, provvede a:

- a) valutare periodicamente la conformità delle attività svolte alle normative vigenti, agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente e a eventuali accordi sottoscritti con le parti interessate;
- b) definire gli obiettivi e i traguardi di miglioramento, ove possibile quantificati, in materia di salute e sicurezza;
- c) individuare le cause di infortuni, incidenti e near miss e definire le relative misure preventive;
- d) pianificare e gestire le possibili interferenze tra attività svolte da distinti soggetti giuridici;
- e) definire le competenze e le conoscenze necessarie in materia di salute e sicurezza per tutto il personale coinvolto, a vario titolo, nelle attività;
- f) definire, sulla base di quanto emerso nel precedente punto e), un adeguato programma di formazione, informazione ed addestramento;

- g) pianificare ed attuare attività di verifica;
- h) rendicontare i dati richiesti in materia di sicurezza, ai fini del miglioramento della gestione della sicurezza;
- i) valutare periodicamente l'efficacia della gestione degli aspetti di salute e sicurezza;
- j) istituzionalizzare un flusso informativo costante tra il Datore di Lavoro e l'Organismo di Vigilanza;

Inoltre, il Consorzio ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

- *Politica ed obiettivi*: esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che il Consorzio stabilisce di raggiungere e che:
 - sia formalmente approvato dall'Alta Direzione aziendale;
 - contenga almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sotto individuati;
 - sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate;
 - sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.
- *Normativa aziendale - Prescrizioni legali*: esistenza di una normativa aziendale che definisce criteri e modalità da adottarsi per:
 - l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
 - l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano;
 - le modalità di diffusione delle stesse.
- *Organizzazione e Responsabilità*: definizione di ruoli e responsabilità per la gestione delle tematiche Salute e Sicurezza attraverso:
 1. Attribuzione formalizzata del ruolo di Datore di Lavoro (DL) in funzione della struttura organizzativa del Consorzio e del settore di attività produttiva, assicurando la disponibilità delle risorse finanziarie e umane necessarie per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate nonché per il rispetto di tutti gli adempimenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 2. Eventuale attribuzione formalizzata attraverso delega di funzioni di responsabilità, compiti e poteri in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale eventuale delega di funzioni è predisposta secondo i principi di elaborazione giurisprudenziale ed è conferita tramite procura notarile al soggetto che il Datore di Lavoro identifica come suo Delegato.
 3. Attribuzione formalizzata di compiti e responsabilità in materia di Salute e Sicurezza alle figure previste dal D. Lgs. 81/08. In particolare, la struttura organizzativa è composta da:
 - Dirigenti e Preposti, che hanno la responsabilità di assolvere ai compiti ad essi attribuiti dalla normativa vigente con particolare riferimento all'attività di vigilanza

sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;

- Servizio di Prevenzione e Protezione composto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed eventualmente da Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
- Medico Competente (MC), nominato dal Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente;
- Incaricati della gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso).

Inoltre è prevista l'elezione da parte dei lavoratori dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

- *Individuazione e valutazione dei rischi:* esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori redatto sotto la responsabilità, non delegabile, del Datore di Lavoro (DL) in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, aggiornato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- identificazione delle responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - identificazione modalità e criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
 - tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
 - valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
 - individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
 - censimento e caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
 - esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.
- *Gestione delle emergenze:* esistenza di uno strumento normativo e organizzativo per la gestione delle emergenze atto a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare tale norma prevede:
 - l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
 - indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
 - l’individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell’ambiente esterno;
 - indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.
- *Informazione e Formazione*: esistenza di una norma aziendale che regola il processo di informazione, formazione e addestramento in materia di Salute e Sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in termini di periodicità, contenuti e modalità di erogazione.

In particolare tale documento definisce ruoli, responsabilità e modalità per:

- identificare i fabbisogni formativi per ciascun lavoratore affinché sia garantita una conoscenza adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza in funzione della mansione, del ruolo (dirigenti, preposti, lavoratori) e degli incarichi specifici (Addetti squadre emergenza, ASPP, RSPP, RLS);
 - pianificare, erogare e registrare l’attività di informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza a tutti i lavoratori.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti*: esistenza di una norma aziendale che definisce ruoli, responsabilità e modalità di:
 - qualifica dei fornitori e contrattisti in base alla verifica dell’idoneità tecnico professionale;
 - effettuazione delle attività di informazione e coordinamento riguardo l’insieme delle norme e prescrizioni che un’impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
 - predisposizione di un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti all’interferenza tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell’esecuzione di un’opera;
 - verifica sull’operato svolto da terzi presso le sedi del Consorzio affinché siano rispettate le normative in materia di salute e sicurezza.

Esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e dei relativi costi nei Contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

- *Gestione degli asset*: esistenza di una norma aziendale che definisce le misure necessarie per la prevenzione incendi e che disciplina le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali e dei presidi antincendio affinché ne sia sempre garantita l’adeguatezza. In particolare tale documento individua:
 - ruoli e responsabilità relative alle attività di acquisizione e mantenimento di tutte

le certificazioni e autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività del Consorzio in riferimento alla prevenzione incendi (es. CPI, certificati/autorizzazioni legati alla struttura e ai luoghi di lavoro);

- ruoli, responsabilità e modalità relative alla tenuta e controllo dei presidi antincendio e alla registrazione (Registro Antincendio) delle attività di manutenzione e ispezione di tali presidi tramite personale qualificato e idoneo (in conformità ai requisiti normativi applicabili);
 - ruoli, responsabilità relative alla pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione degli asset aziendali e manutenzione tramite personale qualificato.
- *Misura e monitoraggio delle prestazioni:* esistenza di una norma aziendale che definisce ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:
 - i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
 - i dati riguardanti la gestione della sicurezza degli impianti (es. impianto termico, elettrico, messa a terra condizionamento);
 - (ove presenti) i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza);
 - i dati relativi ad infortuni, incidenti e situazioni pericolose;
 - i dati relativi alle situazioni non conformi, alle azioni poste in essere per correggere ed eliminare le anomalie e alla valutazione di efficacia di tali azioni.
 - *Conduzione di verifiche periodiche:* esistenza di una norma aziendale che definisce ruoli, responsabilità e modalità di esecuzione e registrazione delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. L'attività di verifica periodica deve comprendere almeno:
 - il monitoraggio periodico, a cura del RSPP e/o del Delegato del Datore di Lavoro (ove presente), del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di valutarne l'efficacia;
 - i sopralluoghi del Medico Competente in azienda e l'elaborazione della reportistica.

Il documento inoltre definisce le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili.

- *Riunioni periodiche:* esistenza di una norma aziendale che definisce ruoli, responsabilità e modalità di conduzione e registrazione di una riunione annuale (ex. art. 35 D.L.gs 81/08) allo scopo di riesaminare l'efficacia della gestione degli aspetti di salute e sicurezza e di informare periodicamente il Datore di Lavoro e al contempo i lavoratori, per il tramite del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sulle tematiche di salute e sicurezza. A questa riunione partecipa

l'Alta Direzione e tutte le figure competenti in materia di salute e sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, ASPP, Medico Competente, RLS). È previsto inoltre che gli esiti delle riunioni periodiche siano resi disponibili all'Organismo di Vigilanza.

Nel compimento delle attività di predisposizione della documentazione da inviare alle Autorità Pubbliche competenti alle ispezioni, ai controlli ed alla vigilanza sulla adozione delle misure antinfortunistiche e delle attività di comunicazione con tali soggetti, dovranno inoltre, essere strettamente osservati i protocolli relativi alle comunicazioni da effettuare alla Pubblica Amministrazione, adottati con finalità di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione come indicati al punto b.8 *“Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell’ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione”* del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza, fermo restando il potere di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili connesse a siffatte aree a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in conformità agli specifici protocolli adottati.

F. Protocolli adottati per delitti informatici e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex artt. 24-bis e 25-novies del Decreto)

Nelle aree a rischio individuate in relazione a tale fattispecie di reato, oltre ai Principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico, il Consorzio ha implementato le procedure operative esistenti al fine di prevenire o ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati ex artt. 24-bis e 25-novies del Decreto.

Per ciascuna area a rischio si ritengono applicabili, oltre ai Principi di controllo generali (così come definiti nel capitolo 1 “Principi di controllo nelle potenziali aree a rischio” della Parte Speciale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

F.1. Gestione delle attività di Information Communication and Technology (ITC)

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione degli hardware aziendali;
- gestione dei software aziendali;
- gestione e presidio dei sistemi informativi;
- utilizzo di banche dati;
- gestione dei servizi di installazione, manutenzione, sviluppo, connessione o di altra natura relativi a hardware, software e reti e relative componenti tecniche connesse con il sistema;
- gestione di software di Soggetti Pubblici o forniti da terzi per conto di Soggetti Pubblici e collegamenti telematici (in entrate e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Soggetti Pubblici;
- protezione degli hardware, software, banche dati, server, siti internet e sistemi informativi;
- utilizzo della postazione di lavoro;
- gestione degli aspetti inerenti alla sicurezza fisica;
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
- gestione di documentazione con valore probatorio.

Con riferimento alla gestione e protezione degli hardware, software, banche dati, server, siti internet e sistemi informativi, l'attività in oggetto è svolta con il supporto delle strutture competenti dei Soci, in virtù di un Contratto di service sottoscritto.

—

G. *Protocolli adottati per delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (ex artt. 24-ter, 25-quater e 25-decies del Decreto)*

Nelle aree a rischio individuate in relazione a tali fattispecie di reato, oltre ai Principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico, il Consorzio ha implementato le procedure esistenti al fine di prevenire o ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati ex artt. 24-ter, 25-quater e 25-decies del Decreto.

Per ciascuna area a rischio si ritengono applicabili, oltre ai Principi di controllo generali (così come definiti nel capitolo 1 “Principi di controllo nelle potenziali aree a rischio” della Parte Speciale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

G.1. *Gestione dei rapporti con RFI/Italferr nella fase di progettazione definitiva e in quella successiva di progettazione esecutiva e costruzione dell'opera*

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione dell'accordo con il Committente per l'affidamento delle attività di progettazione;
- esecuzione adempimenti nei confronti del Committente.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.2 “*Gestione dei rapporti con RFI/Italferr nella fase di progettazione definitiva e in quella successiva di progettazione esecutiva e costruzione dell'opera*” del presente Modello.

G.2. *Gestione degli approvvigionamenti di forniture, asset*

L'area a rischio prevede la seguente attività sensibile:

- qualifica dei fornitori.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.3 “*Gestione degli approvvigionamenti di forniture, asset*” del presente Modello.

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- adozione di strumenti utilizzati per la verifica di eticità/onorabilità della controparte, quali ad esempio l'iscrizione alle white list prefettizie o all'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno;
- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione Contratti o atti con

persone indicate nelle Liste di Riferimento⁷ o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

G.3. Gestione degli affidamenti e subaffidamenti

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- selezione dell'affidatario/subaffidatario;
- stipula/rinnovo/integrazione del Contratto;
- gestione operativa dell'affidatario/subaffidamento.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.4 "*Gestione degli affidamenti e subaffidamenti*" del presente Modello.

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- adozione di strumenti utilizzati per la verifica di eticità/onorabilità della controparte, quali ad esempio l'iscrizione alle white list prefettizie o all'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno;
- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione Contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

G.4. Gestione delle consulenze e prestazioni professionali

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- selezione del consulente;
- conferimento formale dell'incarico;
- attività di monitoraggio delle prestazioni rese dal consulente.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.5 "*Gestione delle consulenze e prestazioni professionali*" del presente Modello.

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, si riportano i seguenti protocolli specifici:

⁷ Si tratta delle liste curate e pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia ex art. 6 c. 1 del D. Lgs. 231/2007, dalla Banca Mondiale e da istituzioni finanziarie internazionali riconosciute. In particolare si rinvia alle Liste compilate dall'Unione Europea, dall'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti), dall'ONU e dalla Banca Mondiale. Le liste sono consultabili direttamente agli indirizzi web:

i) <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html>;

ii) <http://web.worldbank.org/external/default/main?theSitePK=84266&contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984>.

- adozione di strumenti utilizzati per la verifica di eticità/onorabilità della controparte, quali ad esempio l'iscrizione alle white list prefettizie o all'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno;
- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione Contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

G.5. Gestione omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione degli omaggi;
- gestione delle liberalità/sponsorizzazioni.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.6 "*Gestione omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza*" del presente Modello.

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, si riporta il seguente protocollo specifico:

- divieto di concedere omaggi/donazioni/liberalità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

G.6. Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione aziendale

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- selezione e assunzione del personale;
- gestione amministrativa del personale.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.7 "*Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione aziendale*" del presente Modello.

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, si riporta il seguente protocollo specifico:

- divieto di assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

G.7. Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, nomina di legali e coordinamento delle attività

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione operativa del contenzioso;
- gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.8 "*Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, nomina di legali e coordinamento delle attività*" del presente Modello.

G.8. Gestione della finanza e della tesoreria

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- gestione dei conti correnti;
- gestione dei flussi in uscita (pagamenti);
- gestione dei flussi in entrata (incassi) e recupero crediti;
- gestione della cassa.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.11 "*Gestione della finanza e della tesoreria*" del presente Modello.

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, si riporta il seguente protocollo specifico:

Gestione dei flussi in uscita (pagamenti)

- divieto di effettuare pagamenti a soggetti diversi dal beneficiario e in Paesi diversi da quello del beneficiario o da quello in cui la prestazione è stata eseguita.

H. Protocolli adottati per reati ambientali (ex art. 25-undecies del Decreto)

Nelle aree a rischio individuate in relazione a tali fattispecie di reato, oltre ai Principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico, il Consorzio ha implementato le procedure esistenti al fine di prevenire o ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati ex art. 25-undecies del Decreto.

Per ciascuna area a rischio si ritengono applicabili, oltre ai Principi di controllo generali (così come definiti nel capitolo 1 "Principi di controllo nelle potenziali aree a rischio" della Parte Speciale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

H.1. Gestione Ambientale

L'area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- **Gestione sistematica degli aspetti ambientali:** si tratta delle attività volte a definire le responsabilità, le competenze e le modalità di gestione in materia ambientale (identificazione degli aspetti ambientali, aggiornamento normativo, verifica periodica, azioni correttive) affinché le attività (svolte direttamente o da parte di terzi), nell'ambito delle quali possono essere commessi reati ambientali inclusi nel D. Lgs. 231/01, siano condotte in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dell'impegno alla tutela dell'ambiente;
- **Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;**
- **Gestione di asset contenenti/potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono.**

Il Consorzio, si è dotato di principi di controllo specifici e in particolare:

- *Impegno alla tutela dell'ambiente:* esistenza di un documento normativo aziendale formalmente approvato dalla Direzione che preveda la formalizzazione dell'impegno alla tutela dell'ambiente, al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale e alla prevenzione dell'inquinamento.
- *Identificazione e monitoraggio degli aspetti ambientali rilevanti:* esistenza di una normativa aziendale che definisce responsabilità e modalità da adottarsi per:
 - l'identificazione degli aspetti ambientali rilevanti ai fini della commissione dei reati ambientali di cui al D. Lgs. 231/01 in riferimento alle attività svolte dal Consorzio (direttamente o da parte di terzi);
 - l'identificazione delle prescrizioni normative vigenti in materia ambientale applicabili alle attività svolte dal Consorzio (direttamente o da parte di terzi) e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni stesse;
 - la valutazione periodica dell'esito del monitoraggio delle attività svolte da terzi e dell'esito della verifica periodica del rispetto delle prescrizioni applicabili in materia ambientale;
 - l'attuazione di eventuali azioni correttive individuate a seguito della valutazione di cui al punto precedente.
- *Spese in materia ambientale:* definizione di responsabilità in materia di approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in materia di ambiente.

Ruoli e Responsabilità: definizione di ruoli e responsabilità per la gestione delle tematiche ambientali.

L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale:

- è documentata in modo formalizzato;
- è comunicata all'interno dell'organizzazione;

- è coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale;
 - tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
 - tiene in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.
- *Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero:* esistenza di una normativa aziendale che disciplina le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
 - identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio, prevedendo anche responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni;
 - rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto (es. iscrizione al SISTRI);
 - gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto dei requisiti per il deposito temporaneo e il rispetto del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti;
 - verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi (intermediari, trasportatori, recuperatori, smaltitori) a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
 - predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti (es. formulari, registro di carico e scarico, MUD, certificati analitici, autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni);
 - verifica del ricevimento della quarta copia entro i tempi previsti dalla normativa e azioni da attuare in caso di mancato ricevimento.

La normativa aziendale prevede inoltre il divieto di trasportare in conto proprio i rifiuti prodotti in assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

- *Gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono:* esistenza di una normativa aziendale che disciplina l'acquisizione, installazione, utilizzo, manutenzione e/o dismissione degli impianti

contenenti sostanze lesive dell'ozono in conformità ai requisiti normativi vigenti. In particolare la normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione di tutti gli impianti/macchinari/attrezzature/dispositivi potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono (es. impianti di condizionamento e refrigerazione, pompe di calore, sistemi antincendio) utilizzati nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione e registrazione di tipologia e quantitativi delle sostanze in essi contenute;
- verifica che le sostanze presenti non rientrino tra quelle per le quali sono previsti divieti/restrizioni d'uso e eventuale dismissione degli asset e/o sostituzione delle sostanze vietate;
- aggiornamento periodico del censimento dei suddetti asset;
- definizione di piani di manutenzione programmata (es. verifica delle fughe di gas) dei suddetti asset nel rispetto della normativa vigente;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono.

I. Protocolli adottati per il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ex art. 25-duodecies del Decreto)

Nelle aree a rischio individuate in relazione a tali fattispecie di reato, oltre ai Principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico, il Consorzio ha implementato le procedure esistenti al fine di prevenire o ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati ex art. 25-duodecies del Decreto.

Per ciascuna area a rischio si ritengono applicabili, oltre ai Principi di controllo generali (così come definiti nel capitolo 1 “Principi di controllo nelle potenziali aree a rischio” della Parte Speciale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

I.1 Gestione degli affidamenti e subaffidamenti

L’area a rischio, con riferimento al reato di cui all’art. 25-duodecies del Decreto, prevede le seguenti attività sensibili:

- selezione del affidatario/subaffidatario;
- stipula/rinnovo/integrazione del Contratto;
- gestione operativa dell’affidatario/subaffidamento.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all’area a rischio di cui al punto a.4 “*Gestione degli affidamenti e subaffidamenti*” del presente Modello.

I.2 Gestione delle consulenze e prestazioni professionali

L’area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- selezione del consulente;
- conferimento formale dell’incarico;
- attività di monitoraggio delle prestazioni rese dal consulente.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all’area a rischio di cui al punto a.5 “*Gestione delle consulenze e prestazioni professionali*” del presente Modello.

I.3 Gestione delle risorse umane e dell’organizzazione aziendale

L’area a rischio, con riferimento al reato di cui all’art. 25-duodecies del Decreto, prevede la seguente attività sensibile:

- selezione e assunzione del personale.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.7 "*Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione aziendale*" del presente Modello.

J. Protocolli adottati per i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio (ex art. 25-bis e 25-bis 1 del Decreto)

Nelle aree a rischio individuate in relazione a tali fattispecie di reati, oltre ai Principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico, il Consorzio ha implementato le procedure esistenti al fine di prevenire o ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati ex artt. 25-bis e 25-bis 1 del Decreto.

Per ciascuna area a rischio si ritengono applicabili, oltre ai Principi di controllo generali (così come definiti nel capitolo 1 "Principi di controllo nelle potenziali aree a rischio" della Parte Speciale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

J.1 Gestione degli approvvigionamenti di forniture, asset

L'area a rischio, con riferimento ai reati di cui agli artt. 25-bis e 25-bis 1 del Decreto, prevede le seguenti attività sensibili:

- stipula del Contratto/Ordine;
- ricevimento merci e accettazione del servizio.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'area a rischio di cui al punto a.3 "*Gestione degli approvvigionamenti di forniture, asset*" del presente Modello.

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, si riporta il seguente protocollo specifico:

- formale definizione e utilizzo di format contrattuali standard che prevedono specifiche clausole che vincolano i fornitori al rispetto e alla tutela della proprietà industriale, del commercio e del diritto d'autore.

K. Protocolli adottati per i delitti contro la personalità individuale (ex art. 25-quinquies del Decreto)

Nelle aree a rischio individuate in relazione a tali fattispecie di reati, oltre ai Principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico, il Consorzio ha implementato le procedure esistenti al fine di prevenire o ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati ex art. 25-quinquies del Decreto.

Per ciascuna area a rischio si ritengono applicabili, oltre ai Principi di controllo generali (così come definiti nel capitolo 1 “Principi di controllo nelle potenziali aree a rischio” della Parte Speciale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

K.1 Gestione degli affidamenti e subaffidamenti

L’area a rischio, con riferimento al reato di cui all’art. 25-*quater* del Decreto, prevede la seguente attività sensibile:

- selezione del subaffidatario.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all’area a rischio di cui al punto a.4 “*Gestione degli affidamenti e subaffidamenti*” del presente Modello.

K.2 Gestione delle consulenze e prestazioni professionali

L’area a rischio prevede le seguenti attività sensibili:

- selezione del consulente;
- conferimento formale dell’incarico;
- attività di monitoraggio delle prestazioni rese dal consulente.

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all’area a rischio di cui al punto a.5 “*Gestione delle consulenze e prestazioni professionali*” del presente Modello.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

ALLEGATO 1
Reati presupposto

Approvato dal Consiglio Direttivo il 25 maggio 2018

INDICE

ALLEGATO 1 - REATI PRESUPPOSTO.....	95
1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)	97
2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART 24-BIS DEL DECRETO).....	103
3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO).....	107
4. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO (ART. 25-BIS DEL DECRETO)	112
5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO).....	116
6. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)	119
7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL DECRETO)	123
8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1 DEL DECRETO)	126
9. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO).....	127
10. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO).....	129
11. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- SEPTIES DEL DECRETO).....	131
12. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO).....	132
13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)	134
14. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO).....	138

15. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO).....	139
16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO).....	145
17. REATI TRANSNAZIONALI (ARTT. 3 E 10, LEGGE 146/2006).....	146
18. INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART. 23 DEL DECRETO)	150

ALLEGATO 1 - REATI PRESUPPOSTO

L'ente può essere chiamato a rispondere solo della realizzazione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi (c.d. reati presupposto), individuati dal Decreto, e successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

L'elenco dei reati presupposto è stato nel tempo ampliato rispetto a quello contenuto nel Decreto originario, il quale prevedeva unicamente quali reati presupposto i “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*” (artt. 24 e 25). Successivamente:

- il Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 ha introdotto l'art. 25-bis “Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”;
- il Decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61 ha introdotto l'art. 25-ter “Reati societari”;
- la Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto l'art. 25-quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”;
- la Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha introdotto l'art. 25-quinquies “Delitti contro la personalità individuale”;
- la Legge 18 aprile 2005 n. 62 ha introdotto l'art. 25-sexies “Abusi di mercato”;
- la Legge 9 gennaio 2006 n. 7 ha introdotto l'art. 25-quater. 1. “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”;
- la Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha esteso il Decreto ai “Reati transnazionali”;
- la Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'art. 25-septies “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”;
- il Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ha introdotto l'art. 25-octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;
- la Legge 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 ha introdotto l'art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”;
- la Legge 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto l'art. 24-ter “Delitti di criminalità organizzata”;
- la Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese”, ha modificato l'art. 25-bis, ha introdotto l'art. 25-novies “Delitti in violazione del diritto d'autore”, e ha introdotto l'art. 25-bis.1, rubricato come “Delitti verso l'industria e il commercio”;
- il Decreto legislativo 7 luglio 2011 n.121 in attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, ha introdotto l'art. 25 - undecies “Reati Ambientali”;
- il Decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha introdotto l'art. 25 - duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”;
- la Legge 6 Novembre 2012 n. 190, ha modificato gli artt. 25 e 25-ter del Decreto;

- la Legge 15 Dicembre 2014 n.186 recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. “Disposizioni in materia di autoriciclaggio” ha modificato l’art. 25-octies del Decreto;
- la Legge 22 maggio 2015 n.68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” ha modificato l’art. 25-undecies del Decreto;
- la Legge 27 maggio 2015 n.69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” ha modificato l’art. 25-ter del Decreto.

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto sono quelli di seguito elencati.

1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25⁸ DEL DECRETO)

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è la reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

⁸ Art. 25 del Decreto come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione".

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549, se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona Incaricata di un Pubblico Servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'Incaricato di un Pubblico Servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio;
- 5-bis. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari

o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti di enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di un Pubblico Servizio negli altri casi.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio (artt. 357 e 358 c.p.)

Ai fini dell'applicazione dei sopra citati reati, che trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione, appare necessaria una preliminare delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale (di seguito, in breve anche "PU") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, in breve anche "IPS").

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (es. Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti pubblici ed, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., il quale indica il "Pubblico Ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "Incaricato di un Pubblico Servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un Pubblico Servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In particolare, vengono individuati quali Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:

- parlamentari e membri del Governo;
- consiglieri regionali e provinciali;
- parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli Enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le regioni, le province, i comuni e le comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri Enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate Pubblico Servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella

prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalità.

La figura del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio è individuata non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, Pubblica funzione e Pubblico Servizio.

Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può dunque rivestire la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio;
- soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e dell'Incaricato di Pubblico Servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART 24-BIS DEL DECRETO)

Dopo l'art. 24 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 24-bis. - (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma (2), del codice penale nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (2), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Concretamente, i nuovi reati introdotti nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dalla L. n. 48/08 sono:

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del

- sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
 - se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, D.lgs. 286/98)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro 15.000 per ogni persona nel caso in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

- 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
- sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
 - sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.494. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

*Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895)*⁹

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Illegale detenzione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 2 Legge 2 ottobre 1967, n. 895)

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 3.000 a euro 20.000.

Porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 4 Legge 2 ottobre 1967, n. 895)

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa e con la multa da euro 4.000 a euro 40.000.

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

⁹ Escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 ossia quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

- a. Quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b. Quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
- c. Quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici abilitati al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

4. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO (ART. 25-BIS DEL DECRETO)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto

come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato Testo Unico di cui al Decreto legislativo n. 58 del 1998, del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL DECRETO)

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che sono servite o destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270-bis, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. (Art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici¹⁰. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre del 1999

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente utilizzati), al fine di compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

¹⁰ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), [D.L. 18 febbraio 2015, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 17 aprile 2015, n. 43](#).

8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1 DEL DECRETO)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

9. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)¹¹

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)¹²

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto¹³.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

¹¹ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), [D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24](#)

¹² Articolo così sostituito dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

¹³ Il comma è stato così sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), [L. 6 febbraio 2006, n. 38](#) e successivamente dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali¹⁴.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)¹⁵

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

¹⁵ Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), [D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24](#).

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Adescamento di minorenni (609-undecies c.p.¹⁶)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

10. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.lgs. 58/1998 - TUF)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3.000.000 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di

¹⁶ Reato introdotto nel c.p. dall'art. 4 della Legge 1 ottobre 2012, n.172. Successivamente è stato inserito nel d.lgs. 231/01 dall'art. 3 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 3-bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni¹⁷.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).

Manipolazione del mercato (art. 185 del D.lgs. 58/1998 - TUF)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 5.000.000.
 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 2-bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni¹⁸.

¹⁷ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 15 del D.lgs. n. 101 del 17.7.2009.

¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 18 del D.lgs. n. 101 del 17.7.2009. V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali.

11.OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- SEPTIES DEL DECRETO)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione *da due a sette anni*. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

12. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7-bis)¹⁹.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza)

¹⁹ Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

È il reato commesso da "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del Decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da

euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di

trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

1. La pena di cui all'art. 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della presente legge.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

14.INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

15. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'art. 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, 3, 5, 11 e 13, D.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nello svolgimento delle attività aziendali sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (comma 3);
- oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (comma 5);

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:

- sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104 del D.lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (comma 11);
- nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o

materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (comma 13).

In caso di realizzazione dei reati descritti dai commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, è prevista a carico dell'ente l'irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi.

Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nello svolgimento delle attività aziendali sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (comma 3);
- oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (comma 5).

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:

- sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104 del D.lgs. 152/06, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (comma 11);
- nelle acque del mare, da parte di navi od aeromobili, nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (comma 13).

In caso di realizzazione dei reati descritti dai commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, è prevista a carico dell'ente l'irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (art. 257, comma 1 e 2 D.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il responsabile dell'inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività (art. 260, commi 1 e 2, D.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività).

In caso di realizzazione del reato in esame è prevista a carico dell'ente l'irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi. Inoltre, ai sensi dell'art. 25-undecies, comma 8, D.lgs. 231/01, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame "si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività" (art. 16, comma 3, D.lgs. 231/01).

Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi; utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

1. nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché sia inserito un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
2. il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi;
3. durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
4. il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (art. 279, comma 5, D.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni²⁰ in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di:

1. Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione, commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2, art. 2, comma 1 e 2). Le condotte di cui all'art. 1 comma 2 e all'art. 2 comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
2. Falsificazione o alterazioni di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 - bis, comma 1).
3. Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6, L. 549/93)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

²⁰ Per "emissione" si intende "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico" (art. 268, lett. b), D.lgs. 152/06). Per valore limite di emissione si intende "il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria" (art. 268, lett. q).

Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi (artt. 8 e 9, D.lgs. 202/07)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave provochino l'inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

Merita evidenziare che le suddette fattispecie - ad eccezione di quelle concernenti la falsificazione o l'utilizzo di certificati falsi di cui agli artt. 258, comma 4, seconda parte e 260-bis D.lgs. 152/06, del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di all'art. 260 D.lgs. 152/06 e quello di inquinamento provocato dalle navi di cui all'art. 8, comma 2, D.lgs. n. 202/07 - sono di natura contravvenzionale. Conseguentemente, esse sono punibili non solo nel caso in cui il fatto tipico sia realizzato volontariamente, ma anche quando sia dovuto a mera colpa (negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Inoltre, alcuni reati dolosi non espressamente richiamati dall'art. 25-undecies rappresentano, spesso, una progressione offensiva dei reati di pericolo astratto espressamente previsti (es. disastro ambientale ex art. 434 c.p., rispetto a quello di discarica abusiva; danneggiamento idrico ex art. 635 c.p. rispetto a quello di scarico idrico oltre i limiti tabellari, ecc.). Pertanto, in linea con la politica della Società volta ad assicurare la massima protezione ambientale, le misure previste nella presente Parte Speciale, poste a presidio delle specifiche aree a rischio di commissione dei reati menzionati nell'art. 25-undecies, sono idonee a prevenire anche fattispecie lesive più gravi non inserite nel catalogo dei reati-presupposto.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Questo reato è costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;

sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

17. REATI TRANSNAZIONALI (ARTT. 3 E 10, LEGGE 146/2006)

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater, D.P.R. 43/73)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli artt. 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.lgs. 286/98)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di euro 15.000 per ogni persona. [La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti].
- 3-bis) Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
 - c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

- 3-ter) Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000 per ogni persona.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.494.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.²¹

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

²¹ Il comma è stato così modificato dall'art. 10, co. 9, [L. 20 dicembre 2012, n. 237](#).

18. INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART. 23 DEL DECRETO)

- Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'art. 19.
- Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.